Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 9 settembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 00387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r, — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 00387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1977.
Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare. Pag. 6623

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale Pag. 6623

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rotonda . . . . Pag. 6623

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società IME (Industrie macchine elettriche), in Pomezia . . . . Pag. 6624

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Color-Plast, in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello. Pag. 6625

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi Lino S.p.a., in Caerano S. Marco . . . . Pag. 6625

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.
Determinazione dei criteri per la classificazione degli esercizi pubblici . . . . Pag. 6626

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Belluno . . . . Pag. 6628

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.
Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali . . . . Pag. 6629

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1977.
Trasferimento della sede legale da Roma a Milano, della società Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a., autorizzata con decreto ministeriale 12 gennaio 1971 all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 6630

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia . . . . Pag. 6630

COMUNITA' EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . Pag. 6631

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione del regolamento per il libro genealogico del cavallo di razza bardigiana . . . . Pag. 6632

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 6632

Ministero dell'interno:

Riconoscimento di esplosivo da mina . . . Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974 . Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6632

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . . . . . Pag. 6633

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6633

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976 . Pag. 6633

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976. Pag. 6633

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6633

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano . . . . . Pag. 6634

Ministero della sanità: Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975 . . . . Pag. 6636

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione del rinvio della data e cambiamento della sede delle prove scritte del concorso interno, per esami, a tre posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica Pag. 6643

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di falegname lucidatore in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione . . . Pag. 6643

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna . . . . Pag. 6643

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di falegname nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale . . . . . Pag. 6644

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico ad un posti di carpentiere in legno in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale . . . . Pag. 6644

Ufficio medico provinciale di Ragusa: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa . . . . Pag. 6644

Ufficio medico provinciale di Belluno: Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche . . . . . . Pag. 6644

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Avviso di rettifica. Pag. 6645

Ospedale « Miulli » di Acquaviva delle Fonti: Concorso ad un posto di assistente del centro di odontoiatria infantile. Pag. 6645

Ospedale « S. Maria dei Battuti » di Cividale del Friuli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia . . . Pag. 6645

Ospedale del comprensorio di Guastalla: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia . . . . Pag. 6645

Ospedale « Pesenti-Fenaroli » di Alzano Lombardo:

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche Pag. 6645

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6645

Ospedale dei bambini « S. Giuseppe » di Rimini: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . Pag. 6645

Ospedale civile di Vicenza: Concorso ad un posto di assistente del reparto di geriatria . . . . Pag. 6646

Ospedale civile « S. Lorenzo » di Valdagno: Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale. Pag. 6646

Ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia:

Concorso ad un posto di aiuto dirigente pediatra. Pag. 6646

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro . . Pag. 6646

Ospedale civile di Legnano:

Concorso ad un posto di direttore sanitario . . Pag. 6646

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica Pag. 6646

Ospedale pneumologico « S. Luigi Gonzaga » di Orbassano: Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo. Pag. 6646

Ospedale civile « S. Giuseppe » di Urbania: Concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . Pag. 6646

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977, n. 34.

Esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 e abrogazione della legge regionale 19 luglio 1976, n. 31 . . . . Pag. 6647

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1977.
Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 130, concernente nomina di consiglieri della Corte suprema di cassazione a giudici del Tribunale supremo militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Luciano Bracci è nominato giudice del Tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della predetta Corte dott. Salvatore Del Mese.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1977

LEONE

LATTANZIO — BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1977
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 282

(9569)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1977.
Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cotonificio Cederna, in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano) con effetto dal 14 luglio 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e della occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 12 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9507)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Rotonda.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 25 maggio e 9 giugno 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Rotonda facente parte, unitamente ad altri comuni limitrofi sia della Basilicata che della Calabria, del Pollino;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Rotonda (Potenza);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Rotonda, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia dal punto di vista ecologico, in quanto non ha subito nel tempo alcuna sostanziale modificazione, com'è dimostrato dalla presenza di fauna e di campioni di flora rara, ad esempio il pino loricato, un tempo presente in più punti della penisola italiana ed ora rimasto solo in ristrette aree nelle regioni Basilicata e Calabria, testimonianza di una flora tuttora in via di estinzione, da proteggere e da studiare, sia dal punto di vista paesistico per la bellezza naturale; il tutto costituisce indiscutibilmente un patrimonio ambientale, floreale e faunistico di inestimabile pregio, degno della migliore salvaguardia;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Rotonda (Potenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

confine col comune di Mormanno, strada provinciale Rotonda Campotenese, per il ponte della Valle, fino alla progressiva chilometrica 1,9 circa, sentiero per le quote m 614, m 596, m 607, m 609 Casa De Marco, mulattiera per Cassaneto fino al fosso Canale, fosso Canale fino al ponte sulla strada Rotonda Viggianello, mulattiera per la quota m 539, attraverso Ianni La Barba, per le quote m 555 e m 562 fino al ponte Mauro della strada Rotonda-Viggianello al confine col comune di Viggianello; confine col comune di Rotonda con quelli di Viggianello, Morano Calabro e Mormanno fino al punto di inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza curerà che il comune di Rotonda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

In data 9 giugno 1976, alle ore 9, presso la sede della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata si è riunita la commissione provinciale per la provincia di Potenza, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per parte del comune di *Rotonda* (Potenza);

(*Omissis*).

Viene pertanto constatata la presenza del numero legale. Si rilevà anche l'assenza del sindaco di Rotonda.

(*Omissis*).

La zona che dovrebbe essere dichiarata di notevole interesse pubblico è quella circoscritta dalla seguente delimitazione:

confine col comune di Mormanno, strada provinciale Rotonda Campotenese, per il ponte della Valle, fino alla progressiva chilometrica 1,9 circa, sentiero per le quote m 614, m 596, m 607, m 609 Casa De Marco, mulattiera per Cassaneto fino al fosso Canale, fosso Canale fino al ponte sulla strada Rotonda Viggianello, mulattiera per la quota m 539 attraverso Ianni La Barba, per le quote m 555 e m 562 fino al Ponte Mauro della strada Rotonda-Viggianello al confine col comune di Viggianello; confine col comune di Rotonda con quelli di Viggianello, Morano Calabro e Mormanno fino al punto di inizio.

La commissione pertanto, considerato che l'area appartenente al comune di Rotonda così come delimitata, ha le caratteristiche previste dal n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dal n. 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, decide all'unanimità di iscrivere nell'apposito elenco, decretandone il notevole interesse pubblico ai sensi della legge sopra indicata, l'area delimitata come sopra descritto.

(*Omissis*).

(9476)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società IME (Industrie macchine elettriche), in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società IME (Industrie macchine elettriche), con sede in Pomezia (Roma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società IME (Industrie macchine elettriche), con sede in Pomezia (Roma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 2 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9509)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Color-Plast, in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Color-Plast, con sede in Rovigo, stabilimento di S. Maria Maddalena di Occhiobello (Rovigo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9510)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi Lino S.p.a., in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lendi Lino S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9508)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1977.

Determinazione dei criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 3, quarto comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante modifica alla disciplina degli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande, con cui si stabilisce che con apposito decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e lo artigianato e con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, saranno determinati i criteri per la classificazione degli esercizi pubblici.

Decreta:

Art. 1.

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono classificati come segue: categoria di lusso, prima categoria, seconda categoria, terza categoria e quarta categoria.

Nel caso che l'esercizio da classificare faccia parte integrante di un complesso alberghiero ed abbia caratteristiche omogenee rispetto ad esso, la classifica attribuita sarà corrispondente a quella dell'esercizio ricettivo.

I criteri per la determinazione della categoria di appartenenza di ogni singolo esercizio sono specificati per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e per quelli di somministrazione al pubblico di bevande, rispettivamente, negli allegati *A* e *B* al presente decreto.

Art. 2.

Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono classificati nella categoria corrispondente a quella già ad essi attribuita in base alle norme precedentemente in vigore.

I titolari degli esercizi suddetti possono tuttavia chiedere al sindaco che gli esercizi siano classificati secondo i criteri stabiliti dal presente decreto e nelle relative categorie.

Il sindaco provvede sentita la commissione comunale di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 3.

Il titolare di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può chiedere al sindaco il cambiamento di categoria.

Il sindaco decide sentita la commissione comunale prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Qualora gli organi di vigilanza constatino che un esercizio attivato per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non possegga od abbia perduto qualcuno dei requisiti richiesti per l'appartenenza alla categoria assegnatagli, il sindaco, su segnalazione di detti organi e sentito l'interessato nonché la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ne dispone il passaggio alla categoria inferiore trasmettendo gli atti al questore per i provvedimenti di competenza.

Il sindaco, nel caso di esercizi appartenenti all'ultima categoria, può altresì proporre al questore la revoca della licenza qualora l'esercizio abbia perduto alcuno dei requisiti ai quali essa fa riferimento.

Il presente decreto avrà efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1977

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

ALLEGATO *A*

Gli esercizi di ristorazione sono classificati nelle seguenti categorie, in base alle caratteristiche sottoindicate:

Categoria lusso

1) Complesso di notevole rilievo con sale, saloni ed altri ambienti. Sale con tavoli separati, arredati con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli, e con caratteristiche della massima confortevolezza.

Disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. Corredi (biancheria, stoviglie, cristalleria, argenteria, ecc.) di primissima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi.

2) Impianto di illuminazione moderno e razionale.

Impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.

Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria.

Impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina.

3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza con sistema di aerazione e depurazione aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso.

Adeguati locali e servizi igienici destinati ad esclusivo uso del personale.

4) Personale di servizio in numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e dei coperti e comunque in armonia all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio.

Personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere ed i cantinieri a conoscenza di almeno due lingue estere.

Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e da personale numericamente adeguato alla migliore efficienza del servizio stesso.

5) Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa le specialità tipiche regionali.

Carta dei vini comprendente vini pregiati e di annata italiani ed esteri.

6) Servizio di guardaroba.

7) Servizi igienici completi per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria.

1ª *Categoria*

1) Sale di ristorante e banchetti arredate con gusto e signorilità, con tavoli separati, e con caratteristiche della massima confortevolezza.

Disponibilità di carrelli per vivande e antipasti. Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi.

2) Impianto di illuminazione moderno e razionale.

Impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.

Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria.

Impianto telefonico urbano e interurbano.

3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente, dotata di impianti moderni ed in perfetta efficienza con sistema di aerazione e depurazione di aria e montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso.

Adeguati locali e servizi igienici per l'esclusivo uso del personale.

4) Personale di servizio in numero proporzionato all'importanza della azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme idonea.

Personale di sala a conoscenza di una delle principali lingue estere, ed il direttore, i capi cameriere a conoscenza di almeno due lingue estere.

Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato da cuochi capi-partite e dal personale subalterno necessario.

5) Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed internazionale e che includa almeno qualche specialità tipica regionale.

Carta dei vini comprendente vini pregiati italiani ed esteri.

6) Servizio di guardaroba.

7) Servizi igienici completi per gli ospiti in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria.

2ª *Categoria*

1) Sala di ristorante arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole.

Tavoli e corredi adeguati alle caratteristiche del locale.

2) Impianto di illuminazione moderno e razionale.

Impianto di riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno.

Impianto telefonico urbano e interurbano.

3) Cucina proporzionata alla capacità ricettiva dell'esercizio e collocata in ambiente idoneo sia igienicamente che funzionalmente.

Impianti di cucina moderni ed efficienti.

Disponibilità di apparecchiature per il sufficiente ricambio dell'aria.

Servizi separati per il personale.

4) Personale di sala adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio, dotato di una uniforme adeguata.

Nelle località interessate da turismo estero, parte del personale a conoscenza di almeno una lingua estera.

5) Menù che includa una sufficiente varietà di piatti.

6) Servizi igienici piastrellati, decorosi, bene arieggiati, W.C. distinti per sesso. Lavabi con acqua corrente calda e fredda, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio.

3ª *Categoria*

1) Locale idoneo e con arredamento di media qualità, dotato di telefono.

Attrezzatura e corredi ben tenuti e curati.

Impianto di illuminazione moderno.

Riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno.

2) Cucine collocate in locale idoneo con adeguati impianti ed attrezzature.

3) Personale sufficiente ad espletare il servizio.

4) Menù che includa una sufficiente varietà di piatti.

5) Servizi igienici con W.C. piastrellati, decorosi e convenientemente arieggiati, lavabi con acqua corrente ed in numero adeguato.

4ª *Categoria*

In questa categoria sono classificati gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purchè siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per un'adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizi rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie.

ALLEGATO *B*

Gli esercizi di caffè-bar ed i locali di trattenimento in generale sono classificati nelle seguenti categorie, in base alle caratteristiche sottoindicate:

Categoria lusso

1) Sala con tavolini separati, arredata con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli e con caratteristiche della massima confortevolezza in un complesso di notevole rilievo con altri ambienti.

2) Impianti di illuminazione moderno e razionale.

Impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.

Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria.

Impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina.

3) Locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente.

Impianti moderni ed in perfetta efficienza.

Impianto di aerazione e depurazione dell'aria nei locali adibiti alla preparazione delle vivande.

Montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso.

Locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, destinati ad esclusivo uso del personale di servizio ed artistico.

4) Personale di servizio in numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e comunque in armonia all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio.

Personale di sala a conoscenza di almeno una lingua estera.

5) Assortimenti di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati e di annata.

Servizio di barman con piena conoscenza del ricettario delle bevande composte.

Specialità di ottima pasticceria e simili.

6) Servizio di guardaroba.

7) Servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria.

1ª *Categoria*

1) Ubicazione dell'esercizio in località centrale o in zona che eserciti particolare richiamo sulla clientela, per speciali caratteristiche.

Sala con tavolini separati, arredata con gusto e signorilità e con caratteristiche della massima confortevolezza.

Corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi.

2) Impianto di illuminazione moderno e razionale.

Impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria.

Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria.

Impianto telefonico urbano e interurbano.

3) Locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente.

Impianti moderni ed in perfetta efficienza.

Impianti di areazione e depurazione dell'aria nei locali adibiti alla preparazione delle vivande.

Montavivande nel caso che la sala sia ubicata in un piano diverso.

Locali adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, adibiti a spogliatoio, gabinetto, ecc., per l'esclusivo uso del personale di servizio ed artistico.

4) Personale di servizio in numero proporzionato all'importanza della azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio.

Personale di sala a conoscenza di almeno una lingua estera.

5) Assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati.

Servizio barman con ottima conoscenza del ricettario delle bevande composte.

Specialità di ottima pasticceria e simili.

6) Servizio di guardaroba.

7) Servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria.

2ª Categoria

1) Sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole.
Attrezzatura e corredi adeguati alle caratteristiche del locale ed uniformi.

2) Impianto di illuminazione moderno e razionale.
Riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno.
Impianto telefonico urbano e interurbano.

3) Locali per i servizi sufficienti e idonei, sia igienicamente che funzionalmente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio.

4) Personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio.

5) Assortimento sufficientemente variato di bevande e, eventualmente, pasticceria e simili, con prodotti anche preconfezionati.

6) Servizi igienici piastrellati, decorosi, con W.C. convenientemente arieggiati e lavabi con acqua calda e fredda, in numero adeguato alla capacità ricettiva ed ai servizi offerti dall'esercizio.

3ª Categoria

1) Locale idoneo e con arredamento e corredi di media qualità.

2) Impianto di illuminazione moderno.
Riscaldamento per gli esercizi aperti durante l'inverno.
Telefono.

3) Locali per i servizi sufficienti e idonei igienicamente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio.

4) Personale sufficiente per espletare il servizio.

5) Sufficienti disponibilità di prodotti per le consumazioni.

6) Servizi igienici piastrellati, con W.C. convenientemente arieggiato e lavabi con acqua corrente, in numero adeguato.

4ª Categoria

In questa categoria sono classificati gli esercizi che non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purchè siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per un'adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizi rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie.

(9505)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Belluno.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1976, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di « Via Rivabella e Lanta » in comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belluno;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Belluno con atto del consiglio comunale n. 313 del 9 luglio 1976, si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perché rappresentano un complesso paesaggistico particolarmente rilevante sia per l'aspetto naturale, sia per la non comune bellezza panoramica intesa anche come punto di belvedere accessibile al pubblico e contemporaneamente quale punto visibile da altre zone circostanti dalle quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza; pertanto risulta necessario conservarne il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale salvaguardandolo da eventuali costruzioni incontrollate che ne deturperebbero la tipologia e la visione dell'insieme;

Decreta:

Le zone di « Via Rivabella e Lanta » site nel territorio del comune di Belluno hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate nel nuovo catasto terreni del comune di Belluno al foglio n. 72, mappali numeri 304, 136, 205, e 144, confinante il primo ed una parte del secondo con il torrente Ardo e la restante porzione della seconda particella e gli altri due mappali, con il fiume Piave.

Da qui, seguendo il limite dei mappali numeri 144, 143, 142 e 141 come indicati in planimetria, si raggiunge la strada dell'Anta che si percorre lungo il ciglio a valle fino ad incrociare il mappale 304 del foglio n. 72.

Complessivamente sono compresi i seguenti mappali numeri 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 275, 299, 300, 304.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto, Venezia, curerà che il comune di Belluno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 2 agosto 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

In questo giorno 12 del mese di febbraio alle ore 10,30 si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

OGGETTO: tutela paesaggistica di varie zone comprese nel territorio del comune di Belluno.

Il presidente, accertato che la seduta è valida, illustra ai convenuti le proposte di vincolo poste all'ordine del giorno, formulate dall'associazione « Italia Nostra ».

(*Omissis*).

Esaurita la discussione, il presidente pone in votazione l'imposizione del vincolo sull'area così delimitata nel nuovo catasto terreni del comune di Belluno al foglio n. 72, mappali numeri 304, 136, 205 e 144, confinante il primo ed una parte del secondo con il torrente Ardo e la restante porzione della seconda particella e gli altri due mappali, con il fiume Piave.

Da qui, seguendo il limite dei mappali numeri 144, 143, 142 e 141 come indicati in planimetria, si raggiunge la strada del-l'Anta che si percorre lungo il ciglio a valle fino ad incrociare il mappale n. 304 del foglio n. 72.

Complessivamente sono compresi i seguenti mappali, numeri 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 275, 299, 300, 304 (vedi planimetria allegata).

La commissione con voti favorevoli quattro ed uno astenuto a mente della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, n. 4, approva l'imposizione del vincolo come sopra determinata.

(*Omissis*).

(9480)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1977.

Modalità per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Ritenuta, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della suddetta legge 110/1975 la necessità di determinare le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per la temporanea esportazione delle armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica, ai fini di mostre e scambi culturali, dev'essere rilasciata licenza dal questore ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Competente al rilascio è il questore della provincia in cui le armi si trovano, il quale trasmette alla sovrintendenza competente per territorio copia della licenza rilasciata.

La licenza di cui al primo comma può essere concessa solo al legittimo possessore delle armi suddette ovvero a persona da questi incaricata nelle forme di legge e che abbia residenza nello Stato ed i resquisiti stabiliti nell'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 2.

Chi richiede la licenza del questore deve dimostrare di avere già ottenuto la particolare licenza prevista dagli articoli 36 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, recante norme sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, e d'aver osservato le altre vigenti disposizioni in materia contenute negli articoli 136 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive modificazioni.

In occasione della verifica delle armi da effettuarsi con la procedura regolata dai citati articoli 136 e seguenti, dovrà essere esibito il titolo di polizia necessario a legittimarne il possesso.

Alla verifica partecipa l'esperto in armi antiche, artistiche o rare nominato ai sensi dell'art. 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Ultimate positivamente le operazioni di verifica, lo ufficio esportazione degli oggetti d'antichità e di arte applicherà su ciascuna arma un piombo di garanzia per il riscontro da effettuare in sede di reimportazione.

Art. 3.

La domanda per la licenza di cui al primo comma dell'art. 1, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve recare le seguenti indicazioni:

luogo ove sono custodite le armi che s'intendono esportare;

motivi della temporanea esportazione;

sommari dati descrittivi per l'individuazione di ogni arma;

Stato di destinazione e Stati di transito;

ente o persona destinatari e relativa sede o domicilio;

periodo di permanenza all'estero delle armi;

sede o domicilio in Italia di chi provvede al trasporto;

gli estremi della licenza, di cui il richiedente è tenuto ad esibire copia, rilasciata dall'ufficio esportazione del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma degli articoli 36 e 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La licenza deve contenere le indicazioni di cui sopra e la precisazione del termine massimo consentito per la reimportazione che non può, comunque, superare quello fissato, allo stesso scopo, a mente dell'art. 40 della richiamata legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il questore che ha rilasciato la licenza di temporanea esportazione può, a richiesta del titolare e per giustificati motivi, prorogarne la validità entro i limiti di tempo di corrispondente proroga ottenuta dall'interessato ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della ripetuta legge n. 1089 del 1939.

Art. 5.

L'ufficio esportazione che riceve le armi reimportate, compiuta la verifica definitiva prevista dall'art. 165 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e successive mo-

dificazioni, constatata la regolarità del piombo di garanzia applicata a norma dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, ne dà, senza indugio, notizia al questore.

Le armi prive del piombo di garanzia o con piombatura alterata non possono essere restituite all'interessato se questo non dimostri, e l'ufficio esportazione accerti, trattasi delle medesime armi, integre, per le quali era stata rilasciata la licenza di esportazione temporanea.

Di quanto sopra l'ufficio esportazione da egualmente tempestiva notizia al questore.

Dell'avvenuto rientro delle armi reimportate, nel luogo a suo tempo denunciato nella domanda, l'interessato deve dare immediata notizia al questore che ha rilasciato la licenza, restituendo il titolo stesso.

Ove le armi ammesse alla temporanea esportazione non siano reimportate nel termine stabilito, si provvede ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 65 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non si applica per le esportazioni temporanee di armi di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo che l'esportazione sia effettuata nell'interesse e a cura dei musei di Stato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1977

Il Ministro: COSSIGA

(9506)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1977.

Trasferimento della sede legale da Roma a Milano, della società Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a., autorizzata con decreto ministeriale 12 gennaio 1971 all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1971, con il quale la società Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 28 aprile 1975 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale a Milano, nonchè la comunicazione-istanza in data 7 ottobre 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle vigenti leggi al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1971, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società Sofital - Fiduciaria italiana S.p.a., per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi « Milano » anzichè « Roma ».

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 agosto 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia;

Considerato che il dott. Vincenzo Di Marzo, nominato con proprio decreto 3 gennaio 1977 componente del comitato predetto in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici, fa parte del comitato medesimo in qualità di membro di diritto in quanto medico provinciale di Isernia;

Vista la nota n. 6632 del 22 aprile 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Isernia ha trasmesso la designazione del dott. Orazio Trivellini in sostituzione del dott. Vincenzo Di Marzo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Orazio Trivellini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Isernia in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici ed in sostituzione del dott. Vincenzo Di Marzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: ANSELMI

(9451)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1690/77 del consiglio, del 18 luglio 1977, recante conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia sul commercio dei tessili.

Regolamento (CEE) n. 1691/77 del consiglio, del 19 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2967/76, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati.

Regolamento (CEE) n. 1692/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, relativo alle misure conservative applicabili nei confronti delle importazioni di taluni motocicli originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 1693/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre la data di scadenza della prima tappa dello accordo di associazione.

Regolamento (CEE) n. 1694/77 del consiglio, del 25 luglio 1977, recante sesta proroga del regime di sospensione temporanea parziale dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai vini originari e provenienti dalla Turchia previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/71.

Regolamento (CEE) n. 1695/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1696/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1697/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1698/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1699/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1700/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1701/77 della commissione, del 27 luglio 1977, relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica dell'India.

Regolamento (CEE) n. 1702/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1703/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che fissa l'importo massimo del premio dello zucchero bianco per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1320/77.

Regolamento (CEE) n. 1704/77 della commissione, del 27 luglio 1977, che stabilisce nuove misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Pubblicati nel n. L 188 *del* 28 *luglio* 1977.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 1705/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1977) ed il regolamento (CEE) n. 3031/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (anno 1977).

Regolamento (CEE) n. 1706/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di fichi secchi della sottovoce ex 08.03 B della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1977) ed il regolamento (CEE) n. 3036/76 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve secche della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune, originarie della Spagna (anno 1977).

Regolamento (CEE) n. 1707/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3032/76, (CEE) numero 3033/76 e (CEE) n. 3034/76 relativi all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (anno 1977).

Regolamento (CEE) n. 1708/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77, relativamente ai tassi di cambio applicabili per l'aiuto complementare concesso a fini di riconversione degli aranceti e dei mandarineti.

Regolamento (CEE) n. 1709/77 del consiglio, del 26 luglio 1977, che proroga, per quanto riguarda la Spagna, il regolamento (CEE) n. 373/77, che fissa talune misure interinali di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, applicabili alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1710/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1711/77 della commissone, del 28 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1712/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1713/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1714/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1977.

Regolamento (CEE) n. 1715/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1716/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1717/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione del malto.

Regolamento (CEE) n. 1718/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1719/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1720/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1721/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1595/77 relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1722/77 della commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1723/77 della commissione, del 28 luglio 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1724/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76, relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 1725/77 della commissione, del 28 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 189 *del* 29 *luglio* 1977.

(25/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per il libro genealogico del cavallo di razza bardigiana

Con decreto ministeriale 2 agosto 1977 è stato approvato il regolamento per il libro genealogico del cavallo di razza bardigiana.

(9513)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 28 luglio 1977 concernente la ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977 alla pag. 5943, 1ª colonna, dove è scritto: « Turco Paolo, membro *supplente* », leggasi: « Turco Paolo, membro *effettivo* ».

(9484)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivo da mina

Con decreto ministeriale 14 marzo 1977, n. 10.01607/XV.J.2, l'esplosivo da mina denominato Iremite 85 è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella categoria 2ª, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Tale riconoscimento è subordinato all'osservanza di alcune prescrizioni ex art. 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, tra cui quelle secondo le quali l'esplosivo non può essere importato, ma prodotto in Italia in applicazione di procedimenti esattamente determinati e le cartucce non impiegate dopo dodici mesi dalla fabbricazione dovranno essere ritirate e distrutte mediante brillamento o dissoluzione in acqua.

(9644)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di di L. 13.281.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4391/M)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 29 agosto 1977, il comune di Sasso Marconi (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4390/M)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Cannara (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(4399/M)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.078.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4392/M)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Celleno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.140.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4393/M)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4394/M)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Patrica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.315.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4395/M)

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 30 agosto 1977, il comune di Micigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4396/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Monte San Pietro (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4397/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 98.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4398/M)

Autorizzazione al comune di Torlino Vimercati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Torlino Vimercati (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.706.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4401/M)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Giano Vetusto (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.817.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4402/M)

Autorizzazione al comune di San Donato Milanese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976.

Con decreto ministeriale 29 agosto 1977, il comune di San Donato Milanese (Milano), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 165.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4387/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 agosto 1977, il comune di Monterotondo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 250.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4388/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 29 agosto 1977, il comune di Alatri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 129.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4389/M)

Autorizzazione al comune di Castelbottaccio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° settembre 1977, il comune di Castelbottaccio (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4400/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 173

Corso dei cambi del 6 settembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,55	882,55	882,45	882,55	882,55	882,50	882,65	882,55	882,55	882,55
Dollaro canadese	822,10	822,10	822 —	822,10	822,10	822,10	822,05	822,10	822,10	822,10
Franco svizzero	368,48	368,48	368,60	368,48	368,60	368,45	368,55	368,48	368,48	368,45
Corona danese	142,94	142,94	142,80	142,94	142,90	142,90	142,98	142,94	142,94	142,95
Corona norvegese	161,62	161,62	162,75	161,62	161,58	161,90	161,66	161,62	161,62	161,60
Corona svedese	181,34	181,34	181,40	181,34	181,30	181,30	181,37	181,34	181,34	181,30
Fiorino olandese	359,43	359,43	359,30	359,43	359,45	359,40	359,55	359,43	359,43	359,40
Franco belga	24,685	24,685	24,69	24,685	24,68	24,65	24,699	24,685	24,685	24,65
Franco francese	179,53	179,53	179,70	179,43	179,50	179,50	179,53	179,53	179,53	179,50
Lira sterlina	1537,15	1537,15	1537 —	1537,15	1537,05	1537,10	1537,20	1537,15	1537,15	1537,15
Marco germanico	379,69	379,69	379,48	379,69	379,65	379,65	379,76	379,69	379,69	379,65
Scellino austriaco	53,355	53,355	53,40	53,355	53,36	53,30	53,35	53,355	53,355	53,33
Escudo portoghese	21,789	21,789	21,72	21,789	21,65	21,75	21,70	21,789	21,789	21,75
Peseta spagnola	10,445	10,448	10,42	10,445	10,44	10,40	10,448	10,445	10,445	10,44
Yen giapponese	3,298	3,298	3,295	3,298	3,297	3,26	3.299	3,298	3,298	3,28

Media dei titoli del 6 settembre 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	80,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,200
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,400
» 5 % (Ricostruzione)	96,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,600
» 5 % (Città di Trieste)	93,600
» 5 % (Beni esteri)	93,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,600
» 5,50 % » » 1968-83	76,700
» 5,50 % » » 1969-84	73,450
» 6 % » » 1970-85	75,050
» 6 % » » 1971-86	74,550
» 6 % » » 1972-87	70,550
» 9 % » » 1975-90	80,750
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	79,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	95,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,375
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,375
» poliennali 7 % 1978	96,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,075
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,350
» » 9 % 1980	89,675
» » 10 % 1981	90,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1977

Valuta	
Dollaro USA	882,60
Dollaro canadese	822,075
Franco svizzero	368,515
Corona danese	142,96
Corona norvegese	161,64
Corona svedese	181,355
Fiorino olandese	359,49
Franco belga	24,692
Franco francese	179,53
Lira sterlina	1537,175
Marco germanico	379,72
Scellino austriaco	53,352
Escudo portoghese	21,744
Peseta spagnola	10,446
Yen giapponese	3,298

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lanciano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di L'Aquila entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vinettore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 30 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1977
Registro n 19 *Giustizia, foglio n.* 233

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di L'AQUILA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . c.a.p. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lanciano, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 9 settembre 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(9051)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Galfetti Franco, nato a Como il 2 gennaio 1932 . . punti 100 su 100
2. Martelli Massimo, nato a Città della Pieve (Perugia) il 28 maggio 1939 . » 100 »
3. Moroni Mauro, nato a Gravellona Toce (Novara) il 3 febbraio 1938 . » 98 »
4. Senin Umberto, nato a Zara (Dalmazia) il 21 ottobre 1937 . . » 97 »
5. Ferraguto Pasquale, nato a Palermo il 1° settembre 1930 . . » 96 »
6. Santeusanio Fausto, nato a Monterinaldo (Ascoli Piceno) il 21 marzo 1940 » 96 »
7. Gritti Francesco, nato ad Alfonsine (Ravenna) il 20 marzo 1937 . . . » 95 »
8. Pisano Efisio, nato a Firenze il 19 giugno 1939 . » 95 »
9. Lambertenghi-Deliliers Giorgio, nato a Milano il 19 aprile 1940 . » 94 »
10. Valeri Luciano, nato a Roma il 24 febbraio 1937 » 94 »
11. Albano Vincenzo, nato a Napoli il 18 agosto 1932 » 92 »
12. Bacci Gaetano, nato a Bologna il 10 maggio 1937 » 92 »
13. Cavaliere Giorgio, nato a Torino il 2 marzo 1939 . » 92 »
14. Di Lascio Giuseppe, nato a Castelviscardo (Terni) il 30 maggio 1941 . » 92 »
15. Coletti Giovanni, nato a Roma il 28 marzo 1941 » 90 »
16. Fiore Marcello, nato a Chieti il 5 giugno 1928 » 90 »
17. Gandolfo Giuseppe Maria, nato a Catania il 13 febbraio 1941 . » 90 »
18. Manfredini Graziano, nato a Pavullo (Modena) il 6 marzo 1939 . » 90 »
19. Masellis Francesco, nato a Parma il 14 gennaio 1925 . » 90 »
20. Montroni Maria, nata a Bologna il 12 luglio 1941 » 90 »
21. Perotti Livio Antonio, nato a Verzuolo (Cuneo) il 22 settembre 1941 . » 90 »
22. Romano Angelo Domenico, nato a Palermo il 25 settembre 1940 » 90 »
23. Scotti Giancarlo, nato a Legnano (Milano) il 30 giugno 1934 . » 90 »
24. Silvestrini Edoardo, nato a Pistoia il 26 ottobre 1939 . . » 90 »
25. Belsanti Virginio, nato a Matera l'11 febbraio 1941 » 88 »
26. Bisesti Vincenzo, nato a Napoli il 10 dicembre 1934 . » 88 »
27. Del Favero Albano, nato a Belluno il 23 aprile 1938 . . . . . . » 88 »
28. Domenichelli Bruno, nat a Bressanone (Bolzano) il 14 marzo 1937 . . punti 88 su 100
29. Frezza Mario, nato a Pola il 2 dicembre 1936 . . » 88 »
30. Gulisano Giuseppe, nato ad Acireale (Catania) il 10 novembre 1939 » 88 »
31. Librizzi Luigi, nato a Collesano (Palermo) il 20 gennaio 1936 . . » 88 »
32. Mannucci Pier Mannuccio, nato a Milano il 5 giugno 1939 » 88 »
33. Pareschi Pier Luigi, nato a Ferrara il 3 giugno 1942 » 88 »
34. Sanguigni Sergio, nato a Roma il 1° gennaio 1929 » 88 »
35. Cortellaro Michele, nato a Tripoli il 10 novembre 1940 . » 86 »
36. Dell'Orto Claudio, nato a Lissone (Milano) il 19 ottobre 1939 . » 86 »
37. Gugliucci Nicola Antonio, nato a Cuneo l'8 novembre 1939 » 86 »
38. Minutillo Sergio, nato a Trieste il 10 luglio 1939 » 86 »
39. Morelli Gennaro, nato a Taranto il 3 ottobre 1940 » 86 »
40. Nicito Mario, nato a Crotone (Catanzaro) il 26 maggio 1940 . » 86 »
41. Nicotra Giulio Cesare, nato a Roma il 14 dicembre 1938 . » 86 »
42. Nisii Mario, nato a L'Aquila il 5 giugno 1936 . » 86 »
43. Porcellati Pazzaglia Carlo, nato a Terni il 12 ottobre 1939 . . » 86 »
44. Pulici Sergio, nato a Milano il 30 settembre 1938 . . » 86 »
45. Spaziante Biagio, nato a Salandra (Matera) il 10 gennaio 1935 . » 86 »
46. Tudini Francesco, nato a Cisterna di Latina l'11 dicembre 1933 » 86 »
47. Berni Giancarlo, nato a Firenze il 14 ottobre 1936 . . » 85 »
48. Bossi Marco Luigi, nato a Ornavasso (Novara) il 27 giugno 1936 . . » 85 »
49. Brazzaventre Silvestre, nato a Gagliano Castelferrato (Enna) il 23 novembre 1926 . . » 85 »
50. Brunetti Adriano, nato a Padova il 26 agosto 1941 » 85 »
51. Calò Cosimo, nato a Manduria (Taranto) l'8 dicembre 1928 . » 85 »
52. Castaldi Giuseppe, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 22 dicembre 1938 . » 85 »
53. Cernera Giuseppe, nato a Contursi (Salerno) l'8 febbraio 1939 » 85 »
54. Clerici Carlo, nato a Milano il 7 aprile 1941 . » 85 »
55. Gandini Luigi, nato a Roma il 17 giugno 1930 . . » 85 »
56. Gandini Renato, nato a Milano il 5 agosto 1938 » 85 »
57. Mariani Bruno, nato a Monte S. Giusto (Macerata) il 7 dicembre 1935 » 85 »
58. Pacini Franco, nato a Montecatini Terme (Pistoia) il 5 gennaio 1939 » 85 »
59. Pisani Ceretti Aldo, nato a Milano il 10 marzo 1937 » 85 »
60. Radaeli Enrico, nato a Brescia il 25 dicembre 1936 . » 85 »
61. Spina Giovanni, nato a Giarre (Catania) il 28 giugno 1937 . » 85 »
62. Aloia Licia, nata a Minturno (Latina) il 24 maggio 1928 » 84 »
63. Carpinella Giovanni, nato a Zavattarello (Pavia) il 27 maggio 1938 . » 84 »
64. D'Amore Giovanni, nato a Reggio Calabria il 14 aprile 1937 . » 84 »
65. di Filippo Alfonso, nato a Siano (Salerno) il 20 novembre 1932 » 84 »
66. Di Virgilio Domenico, nato a Montefino (Teramo) il 23 giugno 1939 . » 84 »
67. Favino Angelo, nato a Olgiate Comasco (Como) il 16 giugno 1938 . . » 84 »

68. Liberatoscioli Francesco, nato a Guardiagrele (Chieti) il 18 settembre 1939 . punti 84 su 100
69. Lorenzin Giovanni, nato ad Aviano (Pordenone) il 22 giugno 1939 . . » 84 »
70. Maina Flavio, nato a Pinerolo (Torino) il 16 agosto 1941 . . . . » 84 »
71. Malacarne Paolo, nato a Ferrara il 4 gennaio 1937 . . . . . . » 84 »
72. Nicastro Spirito Santo, nato a Niscemi (Caltanissetta) il 16 marzo 1937 . . » 84 »
73. Pasotti Carlo, nato a Cava Manara (Pavia) il 30 giugno 1937 . . . . » 84 »
74. Pellegrino Francesco, nato a Lecce il 30 marzo 1931 . . . . . . » 84 »
75. Remirez Salvatore, nato a Pantelleria (Trapani) il 19 gennaio 1927 . . . » 84 »
76. Salvatorelli Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 19 ottobre 1937 . . » 84 »
77. Taglialatela Giuseppe, nato a Giugliano (Napoli) il 28 agosto 1930 . . . » 84 »
78. Bonzano Giuseppe, nato a Genova-Cornigliano il 23 agosto 1922 . . . . » 83 »
79. Bucciero Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1930 . . . . » 83 »
80. Barbiano Di Belgiojoso Giovanni, nato a Terdobbiate (Novara) il 1° ottobre 1939 . . . . » 82 »
81. Bessolo Giuseppe, nato a Borgomasino (Torino) il 4 febbraio 1937 . . . » 82 »
82. Bigi Elio, nato a Città di Castello (Perugia) il 24 marzo 1930 . . . » 82 »
83. Bombardieri Giuseppe, nato a Ischia di Castro (Viterbo) il 23 febbraio 1940 » 82 »
84. Burrafato Salvatore Giovanni, nato a Ragusa il 15 marzo 1940 . . . . » 82 »
85. Cavagnini Francesco, nato a Milano il 13 maggio 1939 . . . . . . » 82 »
86. Cavalli Giacomo, nato a Bergamo il 18 gennaio 1939 . . . . . . » 82 »
87. Costa Franco, nato a Forlì il 15 luglio 1932 . . . . » 82 »
88. Cravero Franco, nato Cherasco (Cuneo) il 14 marzo 1935 . . . . . » 82 »
89. delli Carri Antonio Arnaldo, nato a Foggia il 3 agosto 1937 . . . . » 82 »
90. Fabbri Gian Paolo, nato a Lugo (Ravenna) il 14 marzo 1926 . . . . » 82 »
91. Farina Enrico, nato a L'Aquila il 18 marzo 1942 . . . . » 82 »
92. Forti Giuseppe, nato a Mogadiscio (Somalia) il 24 maggio 1936 . . . . » 82 »
93. Gorini Maurizio, nato a Milano il 16 novembre 1937 . . . . . » 82 »
94. Grillo Abele, nato a Genova il 15 aprile 1930 . . . . » 82 »
95. Guzzaloni Angelo, nato a Codogno (Milano) il 2 aprile 1929 . . . . » 82 »
96. Idini Francesco, nato a Sassari il 10 settembre 1941 . . . . . . » 82 »
97. Lunetta Michele, nato a Catania il 15 febbraio 1936 . . . . . . » 82 »
98. Massini Renato, nato a Roma il 4 giugno 1935 . . . . » 82 »
99. Morreale Budella Salvatore, nato ad Agrigento il 4 giugno 1936 . . . » 82 »
100. Pilleri Giampaolo, nato a Settimo San Pietro il 7 ottobre 1940 . . . » 82 »
101. Rinaldi Assunta Maria, nata a Petralia Sottana il 9 dicembre 1929 . . » 82 »
102. Romani Gian Franco, nato a Spoleto il 27 gennaio 1942 . . . . . » 82 »
103. Santambrogio Sergio, nato a Milano il 24 gennaio 1932 . . . . . » 82 »
104. Alessandrone Gambardella Nicola, nato a Brindisi il 22 novembre 1939 . » 80 »
105. Alicandri Carlo, nato ad Ancona l'11 aprile 1942 . . . . » 80 »
106. Arena Giacomo, nato a S. Eufemia d'Aspromonte il 12 luglio 1941 . . » 80 »
107. Ballatore Paolo, nato a Roma il 16 ottobre 1939 . . . . » 80 »
108. Barbieri Lucio, nato a Padova il 6 marzo 1931 . . . . punti 80 su 100
109. Bellogini Giancarlo, nato a Milano l'8 febbraio 1941 . . . . . . » 80 »
110. Bianchi Paolo, nato a Como il 6 agosto 1931 . . . . » 80 »
111. Bocedi Armando, nato a Scandiano il 2 aprile 1939 . . . . . » 80 »
112. Brescia Morra Alberto, nato ad Ascea il 6 dicembre 1933 . . . . . » 80 »
113. Budillon Gabriele, nato a Napoli il 18 marzo 1935 . . . . » 80 »
114. Chiavinato Gian Luigi, nato a Verona il 16 ottobre 1936 . . . . . » 80 »
115. Corea Luigi, nato a Taverna il 6 aprile 1939 . . . . » 80 »
116. Curci Giuseppe, nato a Bologna il 30 settembre 1940 . . . . . . » 80 »
117. Da Rold Aldo, nato a Milano il 19 ottobre 1925 . . . . » 80 »
118. Di Leo Roberto, nato a Ribera il 23 settembre 1940 . . . . . . » 80 »
119. Dolia Alberta, nata a Cagliari il 14 dicembre 1927 . . . . » 80 »
120. Donati Luciano, nato a Roma il 4 marzo 1931 . . . . » 80 »
121. Guido Angelo, nato a Galatina il 23 febbraio 1929 . . . . . . » 80 »
122. Ideo Gaetano, nato a Milano il 2 novembre 1937 . . . . » 80 »
123. Macchione Carmine, nato a Tropea il 25 maggio 1934 . . . . . » 80 »
124. Malliani Alberto, nato a Catanzaro l'11 settembre 1935 . . . . . . » 80 »
125. Maraschin Bruno, nato a Vicenza il 1° agosto 1939 . . . . » 80 »
126. Morra Giorgio, nato a Genova il 26 maggio 1928 . . . . . . » 80 »
127. Neri Vittorio, nato a Milano il 4 novembre 1936 . . . . » 80 »
128. Parentin Claudio, nato a Pola l'11 marzo 1935 . . . . » 80 »
129. Pecorari Luigi, nato a Modena il 6 aprile 1932 . . . . » 80 »
130. Pietropaolo Giovanni, nato a Bagnara Calabra il 27 giugno 1939 . . . » 80 »
131. Ponti Giovanni Battista, nato a Carcare il 31 luglio 1937 . . . . . » 80 »
132. Porfilio Franco, nato a Schiavi d'Abruzzo il 4 agosto 1940 . . . . » 80 »
133. Ricci Mario, nato ad Avellino il 14 febbraio 1933 . . . . » 80 »
134. Roscioni Claudio, nato a Roma il 14 luglio 1926 . . . . » 80 »
135. Santero Mauro, nato a Roma il 12 marzo 1940 . . . . » 80 »
136. Sarapo Giuseppe, nato a Grumento Nova il 18 marzo 1928 . . . . » 80 »
137. Scabellone Amleto, nato a Roma il 20 aprile 1927 . . . . » 80 »
138. Scapoli Gian Luigi, nato a Ferrara il 5 agosto 1941 . . . . . . » 80 »
139. Scarpellino Fernando, nato a Napoli il 24 aprile 1935 . . . . . . » 80 »
140. Serra Pietro Francesco, nato a Cosenza il 21 gennaio 1938 . . . . » 80 »
141. Tulli Ferruccio, nato a Montesilvano il 10 maggio 1924 . . . . . » 80 »
142. Zeme Duccio Alfredo, nato a Livorno il 9 gennaio 1929 . . . . . . » 80 »
143. Durasco Renato, nato a Napoli il 30 giugno 1935 . . . . . . » 79 »
144. Addarii Francesco, nato a Bologna il 2 aprile 1941 . . . . » 78 »
145. Azzollini Francesco, nato a Milano il 10 ottobre 1938 . . . . . . » 78 »
146. Biotti Mario Bruno, nato a Poggibonsi il 9 giugno 1935 . . . . . » 78 »
147. Cacopardi Pasquale, nato a Rodi il 19 settembre 1933 . . . . . . » 78 »
148. Calcara Giovanni, nato a Catania il 1° novembre 1937 . . . . . » 78 »

149 Calogero Nicola, nato a Pace del Mela il 9 aprile 1938 punti 78 su 100
150. Capani Fabio, nato a Bari il 13 maggio 1938 » 78 »
151. Casabona Giovanni, nato a Napoli il 4 agosto 1930 » 78 »
152 Casorelli Pasquale Vittorio, nato a Melfi il 28 agosto 1940 . » 78 »
153. Celentano Raffaele, nato a Roma il 2 dicembre 1935 » 78 »
154. Ciccarelli Francesco, nato a Sammichele di Bari il 4 agosto 1938 . » 78 »
155. Comparato Elio, nato a Perugia il 3 febbraio 1941 » 78 »
156. Corti Italo, nato a Popoli il 17 febbraio 1933 » 78 »
157. De Longhi Bruno, nato a Treviso il 14 marzo 1933 » 78 »
158. Di Natale Massimo, nato a Cremona il 20 gennaio 1938 » 78 »
159. Doglio Renato, nato a Torino il 25 giugno 1935 . » 78 »
160. Ederli Luigi, nato a Serravalle di Chienti il 10 dicembre 1932 » 78 »
161. Eminente Carlo, nato a La Spezia il 22 maggio 1926 . » 78 »
162. Fornari Giovanni, nato a Patrola Peligna l'8 giugno 1939 » 78 »
163. Garbelotto Gianmario, nato a Varallo Sesia il 5 settembre 1934 » 78 »
164. Gentile Mariano, nato a S. Cosmo Albanese il 9 novembre 1934 . » 78 »
165. Gentili Germano, nato a Monte San Pietrangeli l'8 novembre 1933 . » 78 »
166. Gerali Pierluigi, nato a Terni il 25 settembre 1930 . » 78 »
167. Germanà Gaetano, nato a Castell'Umberto il 29 maggio 1933 . » 78 »
168. Ghergo Giuseppe Federico, nato a Macerata il 10 ottobre 1931 . » 78 »
169. Giovannoni Ugo, nato a Virgilio il 21 agosto 1935 » 78 »
170. Hassan Giorgio, nato a Tripoli il 12 maggio 1937 . » 78 »
171. Iorini Mario, nato a Piadena il 13 agosto 1938 » 78 »
172. Liserre Vittorio, nato a San Giovanni di Gerace l'11 agosto 1938 . » 78 »
173. Marani Luigi, nato a Fabbrico il 1° marzo 1934 » 78 »
174. Marchitelli Elsa, nata a Siderno il 14 settembre 1940 » 78 »
175. Marini Giovanni, nato a Turano Lodigiano il 9 aprile 1942 . » 78 »
176. Massarotti Giorgio, nato a Milano l'8 gennaio 1940 » 78 »
177 Natale Lauro, nato a Milano il 28 ottobre 1939 . » 78 »
178. Nobili Antonio, nato a Omegna il 2 febbraio 1931 » 78 »
179. Pane Gaetano, nato a Ercolano il 12 marzo 1939 » 78 »
180. Papa Annibale, nato a Mercogliano il 31 maggio 1935 . » 78 »
181. Pedrazzoli Mauro, nato a Merano il 23 ottobre 1937 . » 78 »
182 Picone Angelo, nato a Milazzo il 20 giugno 1925 . » 78 »
183. Prisco Nunzio, nato a Scisciano il 16 marzo 1935 » 78 »
184 Procaccia Samuele, nato a Milano il 6 agosto 1938 » 78 »
185. Repaci Giuseppe, nato a Palmi il 1° maggio 1940 » 78 »
186. Ricciardi Sandro, nato a Genova il 6 dicembre 1937 . » 78 »
187. Rizzato Gianfranco, nato a Milano il 27 luglio 1939 » 78 »
188. Santoro Stefano, nato ad Agropoli il 30 luglio 1927 » 78 »
189. Spanedda Romedio, nato a Bologna il 20 ottobre 1937 . . . » 78 »
190. Sturlese Ugo, nato a Genova il 17 settembre 1939 punti 78 su 100
191. Terzani Enrico, nato a Firenze il 15 gennaio 1937 . » 78 »
192. Xodo Pietro, nato a Donada il 14 luglio 1939 » 78 »
193. Zotti Sergio, nato a Venezia Lido il 10 settembre 1933 » 78 »
194. Zuliani Ugo, nato a Verona il 26 dicembre 1938 » 78 »
195. Cotrozzi Giorgio, nato a Grosseto l'11 aprile 1937 » 77 »
196. Porro Tomaso, nato a Milano il 10 settembre 1940 » 77 »
197. Abate Giuseppe, nato a Trapani il 2 aprile 1939 » 76 »
198. Aguglia Vincenzo, nato a Palermo il 13 febbraio 1935 » 76 »
199. Amati Luciano, nato a Cuneo il 31 agosto 1942 » 76 »
200. Andreuzzi Pietro, nato a Meduno il 16 dicembre 1923 » 76 »
201. Arrigo Francesco, nato a Roccalumera il 20 novembre 1941 » 76 »
202. Bellardo Giuseppe, nato a Torino il 10 marzo 1924 » 76 »
203. Bianchi Francesco Federico, nato a Mirabella Eclano l'8 maggio 1933 » 76 »
204. Bozzonetti Renato, nato a Roma il 23 agosto 1924 » 76 »
205. Capobianchi Pietro, nato a S. Gregorio da Sassola il 18 febbraio 1930 » 76 »
206. Capri Carlo, nato a Venezia il 27 dicembre 1939 » 76 »
207. Carrara Giancarlo, nato a Parma il 2 marzo 1937 » 76 »
208 Compagnoni Alessandro, nato a Viterbo il 27 agosto 1940 » 76 »
209. Corneo Gian Giuseppe, nato a Borgo Ticino il 2 maggio 1935 . » 76 »
210. Cutaia Gaetano, nato a Caltanissetta il 15 settembre 1939 » 76 »
211. De Caro Lucio, nato a Milano il 28 ottobre 1930 » 76 »
212. De Vecchis Augusto, nato ad Ascoli Piceno il 27 aprile 1938 » 76 »
213. Fongaro Emilio, nato ad Arzignano il 23 aprile 1941 » 76 »
214. Fratino Pietro nato a S. Marco in Lamis il 24 novembre 1938 » 76 »
215. Galasso Domenico, nato a Zaccanopoli il 28 febbraio 1942 » 76 »
216. Ginevra Salvatore, nato a Caltanissetta il 6 agosto 1936 » 76 »
217. Lanfranchi Assuero Giorgio, nato ad Arcore il 17 ottobre 1938 » 76 »
218. Lombardi Domenico, nato a Roma il 18 giugno 1935 » 76 »
219. Magri Giovanni, nato a Milano il 28 settembre 1937 » 76 »
220. Mantero Franco, nato a Mondovì il 1° luglio 1942 » 76 »
221. Mattu Giorgio, nato a Udine il 15 agosto 1938 » 76 »
222. Melani Enzo, nato a Pistoia il 17 giugno 1924 » 76 »
223. Nodari Giacinta, nata a Darfo il 12 giugno 1926 » 76 »
224. Novarini Almerico, nato a Trecasali il 20 gennaio 1938 » 76 »
225. Orsini Salvatore, nato a Marino il 20 novembre 1928 » 76 »
226. Palleschi Massimo, nato a Roma il 4 aprile 1936 » 76 »
227. Pedini Giorgio, nato a Fano (Pesaro) il 13 aprile 1936 » 76 »
228. Peta Gaetano, nato a Vena di Maida (Catanzaro) il 27 marzo 1941 » 76 »
229. Sansò Luigi, nato a Minervino di Lecce il 27 gennaio 1940 » 76 »
230. Scarpa Rodolfo, nato a Chioggia (Venezia) il 3 marzo 1937 . » 76 »

231. Stabilini Roberto, nato a Senna Lodigiana (Milano) il 16 ottobre 1940 punti 76 su 100
232. Stucchi Gianfranco, nato a Milano il 20 luglio 1932 » 76 »
233. Timio Mario, nato a Foligno (Perugia) il 17 febbraio 1938 » 76 »
234. Vergani Carlo, nato a Carate Brianza (Milano) il 25 aprile 1938 » 76 »
235. Zandomeneghi Renato, nato a Verona il 30 gennaio 1940 » 76 »
236. Zito Luigi, nato a Taranto l'11 agosto 1923 » 76 »
237. Alagna Vito, nato a Marsala il 14 aprile 1934 » 75 »
238. Alessio Renato, nato a Rogliano (Cosenza) il 27 luglio 1924 » 75 »
239. Antonelli Alessandro, nato a Lucca il 25 luglio 1937 » 75 »
240. Battocchia Arrigo, nato a Verona il 10 agosto 1937 » 75 »
241. Bergamo Sante, nato a Portogruaro (Venezia) il 19 agosto 1939 » 75 »
242. Bernardi Pasquale, nato a Bologna il 28 marzo 1937 » 75 »
243. Biocca Andrea, nato a Celano (L'Aquila) il 7 aprile 1940 » 75 »
244. Boni Stefano, nato a Mantecchio Emilia (Reggio Emilia) il 12 marzo 1936 » 75 »
245. Braibanti Lorenzo, nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 15 maggio 1921 » 75 »
246. Calafato Matteo, nato a Buccheri (Siracusa) il 18 giugno 1934 » 75 »
247. Camboni Michele, nato a Oristano il 14 ottobre 1927 » 75 »
248. Cicala Sergio, nato a Roma il 31 luglio 1930 . » 75 »
249. Claar Giovanni Massimiliano, nato a Napoli il 10 dicembre 1942 » 75 »
250. Coen Giorgio, nato a Roma il 12 dicembre 1934 » 75 »
251. Concolino Giuseppe, nato a Catanzaro il 23 febbraio 1935 » 75 »
252. Costantini Donella, nata a S. Ginesio (Macerata) il 9 agosto 1927 » 75 »
253. Dalla Pria Mario, nato a Milano il 3 marzo 1925 » 75 »
254. Di Mauro Stefano, nato a Siracusa il 10 marzo 1939 » 75 »
255 Di Plotti Franco, nato a Udine il 26 novembre 1925 » 75 »
256. Figaia Giovanni, nato a Carrara il 7 novembre 1936 » 75 »
257. Gambardella Giovanni, nato a Napoli il 30 ottobre 1927 » 75 »
258. Giudici Nino Giovanni, nato a Sesto S. Giovanni (Milano) il 22 marzo 1939 » 75 »
259. Giuliano Gaetano, nato a Catania il 22 settembre 1932 . » 75 »
260. Iacoviello Tarcisio, nato a Manfredonia (Foggia) l'11 ottobre 1937 . » 75 »
261. Lo Giudice Egidio, nato a Modica (Ragusa) il 1° settembre 1935 . » 75 »
262. Lucioni Ferdinando, nato a Tradate (Varese) il 18 ottobre 1939 » 75 »
263. Mancuso Luigi, nato a Palermo il 6 luglio 1941 . » 75 »
264. Minoli Giorgio, nato a Cantù (Como) il 18 giugno 1940 » 75 »
265. Patanè Santo, nato a Catania il 2 dicembre 1932 » 75 »
266. Ponari Oreste, nato ad Agrigento il 9 agosto 1933 » 75 »
267. Previati Roberto, nato a Riccia (Campobasso) il 29 ottobre 1940 » 75 »
268. Rendace Pierangelo, nato a Roma il 15 agosto 1935 » 75 »
269. Ribustini Giovanni, nato a Parigi (Francia) il 7 marzo 1927 » 75 »
270. Santoro Filomeno Mario, nato a Campana (Cosenza) il 1° novembre 1932 » 75 »
271. Sbrighi Vittorio, nato a Cervia (Ravenna) il 10 novembre 1934 . . » 75 »
272. Scelfo Rosario, nato a Nicosia (Enna) il 7 ottobre 1933 punti 75 su 100
273. Spadola Giuseppe, nato a Modica (Ragusa) il 21 agosto 1937 » 75 »
274. Spitaleri Vincenzo, nato ad Adrano (Catania) il 14 maggio 1927 » 75 »
275 Squame Giovanni, nato a Napoli il 1° ottobre 1935 » 75 »
276. Taglialatela Scafati Luigi, nato a Melito (Napoli) il 25 agosto 1934 » 75 »
277. Tiengo Gian Angelo, nato ad Adria (Rovigo) il 23 febbraio 1936 » 75 »
278. Tomassini Paolo, nato a Teramo il 22 giugno 1939 » 75 »
279. Velussi Mario, nato a Trieste il 12 maggio 1939 » 75 »
280. Agliati Giovanni, nato a Milano il 17 novembre 1938 » 74 »
281. Alleori Sergio, nato a Roma il 15 agosto 1930 » 74 »
282. Balocco Stefano, nato a Borgo d'Ale (Vercelli) il 3 ottobre 1921 . » 74 »
283. Barbini Mario, nato a Venezia il 25 aprile 1932 » 74 »
284. Bellastella Antonio, nato a Caivano (Napoli) il 6 gennaio 1940 » 74 »
285. Bianchi Giovanni, nato a Mantova il 20 settembre 1939 » 74 »
286. Bonora Rosanna, nata a Milano il 2 aprile 1924 » 74 »
287. Brückner Manuela, nata a Settimo Torinese (Torino) il 13 novembre 1935 » 74 »
288. Carbognin Giorgio, nato a Verona il 27 febbraio 1938 » 74 »
289. Carini Vittorio, nato a Lentini (Siracusa) il 5 marzo 1941 » 74 »
290. Carleo Renato, nato a Napoli il 13 novembre 1941 » 74 »
291. Ceroni Gaetano, nato a Milano il 1° ottobre 1941 » 74 »
292. Colombini Valter, nato a Milano il 19 settembre 1935 » 74 »
293. Cremonesi Giuseppe, nato a Vaprio d'Adda (Milano) il 5 luglio 1941 » 74 »
294. Cristini Pier Dione, nato a Chiuduno (Bergamo) il 2 febbraio 1940 » 74 »
295. Currò Francesco, nato a Messina il 5 settembre 1940 » 74 »
296. D'Aniello Luigi, nato a Villaricca (Napoli) l'11 novembre 1939 » 74 »
297. Dell'Aera Pietro, nato a Napoli il 19 agosto 1928 . » 74 »
298. Della Sala Alfonso, nato a Forino (Avellino) il 24 gennaio 1933 » 74 »
299. De Petris Antonio, nato a Civitaquana (Pescara) il 19 aprile 1932 » 74 »
300. Diodati Giuseppe, nato a Lucca il 9 giugno 1936 » 74 »
301. Di Stefano Carlo Umberto, nato a Detroit (U.S.A.) il 2 aprile 1932 » 74 »
302. Ferrari Felice, nato a Mulazzano (Milano) l'8 gennaio 1934 » 74 »
303. Foti Nicola, nato a Reggio Calabria il 21 settembre 1937 » 74 »
304. Galassi Sergio, nato a Roma il 10 settembre 1939 » 74 »
305. Gallo Mario, nato a Napoli il 9 agosto 1931 » 74 »
306. Girolami Antonio, nato a Fanna (Pordenone) il 23 settembre 1931 » 74 »
307. Indelicato Pietro, nato a Sciacca (Agrigento) il 3 gennaio 1940 » 74 »
308. Laganara Domenico, nato a Bisceglie (Bari) il 13 ottobre 1928 » 74 »
309. Loparco Giovanni, nato a Ostuni (Brindisi) il 7 maggio 1936 . . » 74 »
310. Lupi Aurelio, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 31 maggio 1940 » 74 »
311. Marone Ernesto, nato a Napoli il 9 marzo 1927 . » 74 »
312. Maglione Salvatore, nato a Casoria (Napoli) il 24 settembre 1938 . . » 74 »

313. Malacco Ettore, nato a Milano l'11 marzo 1937 punti 74 su 100
314. Manes Luigi, nato a Napoli il 4 aprile 1930 » 74 »
315. Mantia Salvatore, nato a Valderice (Trapani) il 6 giugno 1942 » 74 »
316. Marini Marino, nato a Pistoia il 31 ottobre 1923 » 74 »
317. Mascia Giuseppe, nato a Monserrato (Cagliari) il 3 settembre 1932 » 74 »
318. Mattace Rosario, nato a Napoli il 24 febbraio 1940 » 74 »
319. Matteoli Elio, nato a Busalla (Genova) il 23 dicembre 1937 » 74 »
320. Medina Filippo Giovanni, nato a Milano il 28 marzo 1940 . » 74 »
321. Melilla Nicola Giuseppe, nato a Ortona (Chieti) il 22 gennaio 1935 » 74 »
322. Misiani Rocco, nato a Taurianova (Reggio Calabria) il 22 marzo 1938 » 74 »
323. Molino Gianpaolo, nato a Campertogno (Vercelli) il 2 agosto 1936 » 74 »
324. Moser Vittorio, nato a Cavalese (Trento) il 3 aprile 1940 » 74 »
325. Musco Angelo, nato a Carlentini (Siracusa) il 27 luglio 1939 » 74 »
326. Olivieri Amato, nato a S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 23 maggio 1929 » 74 »
327. Padoan Giampietro, nato a Zugliano (Vicenza) il 16 marzo 1937 » 74 »
328. Passanisi Giuseppe, nato ad Augusta (Siracusa) il 13 novembre 1939 » 74 »
329. Pella Pietro, nato a Formia (Latina) il 29 giugno 1935 » 74 »
330. Piatto Ernesto, nato a S. Stefano Lodigiano (Milano) il 6 gennaio 1940 » 74 »
331. Pilla Bruno Romano Antonio, nato a Circello (Benevento) l'8 giugno 1937 . » 74 »
332. Politi Giuseppe, nato a S. Pietro in Lama (Lecce) il 29 giugno 1939 » 74 »
333. Razzaboni Guido, nato a Mirandola (Modena) il 27 agosto 1926 . » 74 »
334. Reina Giuseppe, nato ad Adrano (Catania) l'11 gennaio 1936 » 74 »
335. Ricci Dino, nato a Scapoli (Isernia) il 18 aprile 1938 . » 74 »
336. Rizzo Alberto, nato a Padova il 18 novembre 1939 » 74 »
337. Rocca Giovanni, nato a Fossano (Cuneo) il 18 novembre 1936 » 74 »
338. Rossi Ernesto, nato a Parma il 14 luglio 1939 » 74 »
339. Rosci Lidia, nata a Roma il 10 maggio 1934 » 74 »
340. Savino Antonio, nato a Candela (Foggia) il 2 ottobre 1928 » 74 »
341. Tabouret Giorgio, nato a Mogadiscio (Somalia) il 12 ottobre 1937 » 74 »
342. Tassinario Fiorenza, nata a Firenze il 13 giugno 1939 » 74 »
343. Vigna Luigi, nato ad Aprigliano (Cosenza) il 19 luglio 1937 » 74 »
344. Zimatore Giuseppe, nato a Curinga (Catanzaro) il 12 luglio 1939 » 74 »
345. Basile Antonio, nato a Udine il 28 luglio 1941 » 73 »
346. Benedetti Gian Piero, nato a S. Giuliano Milanese (Milano) il 6 febbraio 1939 » 73 »
347. Beomonte Zobel Michele, nato a Foggia il 24 gennaio 1929 » 73 »
348. Cataldi Vittorio, nato a Cosenza il 19 giugno 1938 » 73 »
349. Cipolla Sante, nato a Cervicati (Cosenza) il 13 febbraio 1928 » 73 »
350. Greco Giustina Maria, nata a Monopoli (Bari) il 21 giugno 1934 » 73 »
351. Mancnti Vincenzo, nato a Scicli (Ragusa) il 1° dicembre 1938 » 73 »
352. Alessandri Marcello, nato a Parma il 16 giugno 1936 . . » 72 »
353. Allegra Giovanni Carlo, nato a Borgo Manero il 17 gennaio 1938 . . . punti 72 su 100
354. Arcùri Peppino, nato a Castrovillari (Cosenza) il 15 settembre 1931 . » 72 »
355. Ariotta Giuseppe, nato a Montalbano di Elicona (Messina) il 2 dicembre 1939 » 72 »
356. Baronti Giuseppe, nato a Livorno il 24 marzo 1938 . . » 72 »
357. Benzo Di Verdura Maurizio, nato a Palermo il 10 gennaio 1941 » 72 »
358. Bertoli Livio Ermanno, nato a Milano il 28 luglio 1936 » 72 »
359. Biagioli Rino, nato a Perugia il 12 agosto 1934 . . » 72 »
360. Bianco Alessandro, nato a Trieste il 12 maggio 1931 . » 72 »
361. Bobbio Pallavicini Enrico, nato a Zerbolò (Pavia) il 5 giugno 1941 . » 72 »
362. Bortolotti Giuseppe, nato a Villa Vicentina (Udine) il 7 luglio 1930 . » 72 »
363. Botta Giulio, nato a Savona il 12 gennaio 1936 . » 72 »
364. Bronzi Gianfranco, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 30 ottobre 1938 . » 72 »
365. Bulgarelli Sergio, nato a Genova l'8 dicembre 1939 » 72 »
366. Buono Giovanni, nato a Napoli il 20 marzo 1940 » 72 »
367. Calcaterra Vincenzo, nato a Napoli il 21 marzo 1938 » 72 »
368. Capasso Domenico, nato a S. Arpino (Caserta) il 23 gennaio 1931 . » 72 »
369. Caputo Francesco, nato a Napoli il 1° agosto 1937 » 72 »
370. Caruso Nunzio, nato a Fiumedinisi (Messina) il 21 marzo 1938 . » 72 »
371. Civelli Luigi, nato ad Ancona il 22 marzo 1934 . » 72 »
372. Comi Dario, nato a Milano il 6 settembre 1936 . . » 72 »
373. Coniglìaro Salvatore, nato a Genova il 7 novembre 1931 . » 72 »
374. Cordoni Antonio, nato a Cremona il 19 agosto 1939 » 72 »
375. Coscelli Carlo, nato a Parma il 28 febbraio 1938 » 72 »
376. Cosentino Francesco, nato a Castrovillari (Cosenza) il 27 ottobre 1934 . » 72 »
377. D'Addetta Giovanni, nato a S. Giovanni Rotondo (Foggia) il 5 ottobre 1939 » 72 »
378. Dazzi Angelo, nato a Padova l'11 settembre 1928 . » 72 »
379. De Gaetano Giuseppe, nato a Roma il 27 aprile 1930 . » 72 »
380. Dessolis Pietro, nato a Tempio Pausania (Sassari) il 6 febbraio 1931 » 72 »
381. De Venuto Giuseppe, nato a Bari l'8 novembre 1937 . . » 72 »
382. Di Ciommo Antonio, nato a Lavello (Potenza) il 25 gennaio 1930 . . » 72 »
383. Di Fresco Pietro, nato a Palermo il 15 dicembre 1939 » 72 »
384. Di Leo Pietro Mauro, nato ad Orta Nova (Foggia) il 10 gennaio 1927 » 72 »
385. D'Ingianna Enzo, nato a Como il 27 marzo 1937 » 72 »
386. Di Staso Walter Benito, nato a Manfredonia (Foggia) il 9 dicembre 1933 » 72 »
387. Faganello Pietro, nato a Noventa di Piave (Venezia) il 27 settembre 1936 » 72 »
388. Ferrari Franco, nato a Roma il 18 luglio 1931 » 72 »
389. Filorizzo Gian Salvatore, nato a Gubbio (Perugia) il 20 marzo 1940 . » 72 »
390. Fornari Maurizio, nato a Roma il 3 dicembre 1940 . . . » 72 »
391. Fornasari Piero Antonio, nato a Meana Sardo (Nuoro) l'8 novembre 1929 » 72 »
392. Frosini Gastone, nato ad Asmara (Etiopia) il 26 agosto 1931 . . » 72 »

393. Gaita Donato, nato a Taranto il 10 ottobre 1926 . . . . punti 72 su 100
394. Gallo Mario, nato a Cosenza il 15 luglio 1938 . . . . » 72 »
395. Galvagni Osvaldo, nato a Sasso di Nogaredo (Trento) il 7 agosto 1927 . . » 72 »
396. Gandolfo Sebastiano, nato ad Albenga (Savona) il 7 febbraio 1935 . . . » 72 »
397. Gesmundo Francesco, nato a Terlizzi (Bari) il 28 novembre 1930 . . . » 72 »
398. Giannini Alfredo, nato a Foggia l'11 agosto 1940 . . . . » 72 »
399. Giuliani Matteo, nato a S. Marco in Lamis (Foggia) il 23 giugno 1927 . . » 72 »
400 L'Abbate Matteo, nato a Conversano (Bari) il 20 gennaio 1936 . . . . » 72 »
401. Lampronti Vittorio, nato a Firenze il 24 luglio 1938 . . . . . . » 72 »
402. Lauri Antonio, nato a Tivoli il 15 novembre 1935 . . . . » 72 »
403. Lazzarin Mario, nato a Vicenza l'11 agosto 1937 . . . . » 72 »
404. Lechi Alessandro, nato a Borgo Satollo il 12 settembre 1940 . . . . . » 72 »
405. Leporace Luigi Alghisio Carmine, nato a S. Marcon Argentano il 15 luglio 1929 » 72 »
406. Ligresti Antonino, nato a Paternò il 13 settembre 1938 . . . . . . » 72 »
407. Lipizer Adriano, nato a Gorizia il 5 maggio 1931 . . . . » 72 »
408. Lo Cascio Ignazio, nato a Messina il 20 febbraio 1940 . . . . » 72 »
409. Maggi Giovanni B., nato a Milano il 6 gennaio 1942 . . . . » 72 »
410. Magistretti Marco, nato a Castel S. Pietro Terme il 27 novembre 1937 » 72 »
411. Manassi Marco, nato a Sesto S. Giovanni il 14 febbraio 1932 . . . . » 72 »
412. Manica Umberto, nato a Crotone l'8 gennaio 1932 . . . . » 72 »
413. Martellucci Francesco, nato a Priverno il 14 aprile 1931 . . . . . . » 72 »
414. Mignone Valerio, nato a Lauria il 19 novembre 1938 . . . . . . » 72 »
415. Moretti Giancarlo, nato ad Oflaga il 2 maggio 1938 . . . . . . » 72 »
416. Muini Luciano, nato a Modigliana l'11 febbraio 1929 . . . . . . » 72 »
417. Omboni Ezio, nato a Cagliari il 1° agosto 1940 . . . . » 72 »
418. Pagnin Pierino, nato a Padova il 26 marzo 1936 . . . . » 72 »
419. Palla Roberto, nato a Subbiano il 7 dicembre 1940 . . . . » 72 »
420. Piancone Renato Michele, nato a Torremaggiore il 26 agosto 1940 . . . » 72 »
421. Pino Giuseppe, nato a Siracusa il 13 agosto 1939 . . . . » 72 »
422. Pozzuoli Luigi, nato a S. Maria Capua Vetere il 13 aprile 1928 . . . . » 72 »
423. Prati Giovanni, nato a Parma l'11 luglio 1935 . . . . » 72 »
424. Ranieri Maria Gabriella, nata a Pavia il 28 ottobre 1941 . . . . . . » 72 »
425. Resca Cesare, nato a Cento (Ferrara) il 15 marzo 1932 . . . . . . » 72 »
426. Santacroce Pietro, nato ad Abbazia (Fiume) il 28 ottobre 1935 . . . » 72 »
427. Santarella Michele, nato a Candiana (Padova) il 19 giugno 1939 . . . . » 72 »
428. Sasso Domenico, nato a Treviso il 18 ottobre 1936 . . . . » 72 »
429. Schiavoni Raffaele, nato a Iesi (Ancona) il 27 gennaio 1935 . . . . » 72 »
430. Spadaro Silvio, nato a Delianuova (Reggio Calabria) il 10 aprile 1923 . » 72 »
431. Stabile Antonio, nato ad Aversa (Caserta) il 14 marzo 1932 . . . . » 72 »
432. Terranova Raffaele, nato a Noto (Siracusa) il 24 marzo 1936 . . . . » 72 »
433. Todisco Tommaso, nato a Bisceglie (Bari) il 19 dicembre 1940 . . . punti 72 su 100
434. Travaglini Pietro, nato a Milano il 22 ottobre 1940 . . . . . . » 72 »
435. Tringali Matteo, nato ad Augusta (Siracusa) il 10 dicembre 1928 . . . . » 72 »
436. Tundo Luigi, nato a Melissano (Lecce) il 16 giugno 1936 . . . . . . » 72 »
437. Ugoccioni Giuseppe, nato ad Urbino (Pesaro e Urbino) l'11 ottobre 1926 » 72 »
438. Valentini Giuseppe, nato a Genova il 30 luglio 1930 . . . . . . » 72 »
439 Valsecchi Romano, nato a Casnigo (Bergamo) l'11 agosto 1933 . . . . » 72 »
440. Vercesi Italo, nato a Ziano Piacentino (Piacenza) il 28 novembre 1928 . . » 72 »
441 Verdoliva Alfonso, nato a Scafati (Salerno) il 4 maggio 1932 . . . . » 72 »
442. Verrua Giovanni, nato a Scurzolengo (Asti) il 19 luglio 1934 . . . . » 72 »
443. Visalli Massimo, nato a Roma il 10 novembre 1927 . . . . » 72 »
444. Vitali Bruno, nato a Roma il 18 dicembre 1934 . . . . » 72 »
445. Vitelli Antonio, nato a Pisticci (Matera) il 2 aprile 1936 . . . . . » 72 »
446. Zinzi Elio, nato a Vallefiorita (Catanzaro) il 29 settembre 1936 . . . » 72 »
447. Lumeggi Giancarlo, nato à S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 17 dicembre 1937 » 71 »
448. Agostoni Antonio, nato a Novate Milanese (Milano) il 18 settembre 1928 » 70 »
449. Agozzino Gennaro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 7 agosto 1934 » 70 »
450. Amadini Silvio, nato a Milano il 31 ottobre 1936 . . . . » 70 »
451. Angelucci Paolo, nato a Subiaco (Roma) l'11 agosto 1935 . . . . . . » 70 »
452. Barbiero Silvano, nato a Castelfranco Veneto (Treviso) l'11 luglio 1927 . . » 70 »
453. Befani Gioacchino, nato a Tarquinia (Viterbo) il 4 dicembre 1933 . . . » 70 »
454. Bernacchi Giovanni, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 21 febbraio 1937 . . . . » 70 »
455. Berti Giovanni, nato ad Asmara (Etiopia) il 29 maggio 1935 . . . . » 70 »
456. Bianchi Andrea, nato ad Offagna (Ancona) l'11 ottobre 1935 . . . . » 70 »
457. Bianchi Giorgio, nato a Perugia il 2 maggio 1932 . . . . . . » 70 »
458. Brancaleoni Renato, nato a Castelraimondo (Macerata) il 17 settembre 1923 . . . . » 70 »
459. Bronzi Lucio, nato a Orte (Viterbo) il 13 agosto 1936 . . . . . . » 70 »
460. Buzzelli Giampiero, nato a Pescara il 13 settembre 1935 . . . . . » 70 »
461. Casertano Francesco, nato a Genova il 16 giugno 1925 . . . . » 70 »
462. Castaldi Duilio, nato a La Spezia il 2 settembre 1923 . . . . . . » 70 »
463. Castelli Vincenzo Maria, nato a Offida (Ascoli Piceno) il 2 dicembre 1924 . » 70 »
464. Cavallaro Salvatore, nato a Giarre (Catania) il 2 aprile 1935 . . . . . » 70 »
465. Cavallo Franco, nato a Genova il 24 aprile 1935 . . . . » 70 »
466. Cesareo Errico, nato a Pagani (Salerno) il 22 marzo 1940 . . . . . . » 70 »
467. Chilà Eros, nato a Palermo il 19 luglio 1926 . . . . » 70 »
468. Cione Romolo, nato a Montella (Avellino) il 16 febbraio 1926 . . . . » 70 »
469. Coli Remigio, nato a Lucca il 25 ottobre 1932 . . . . » 70 »
470. Coluccio Antonio, nato a Roccella Ionica (Reggio Calabria) il 19 gennaio 1929 » 70 »
471. Contini Carlo, nato a Roma l'11 agosto 1937 . . . . » 70 »

472. Cuomo Antonio, nato a **Napoli il** 19 maggio 1939 . punti 70 »
473. De Cesare Benito Luigi, nato a Trani il 5 marzo 1929 . » 70 »
474. Del Duca Alessandro, nato a Sezze il 6 gennaio 1936 » 70 »
475. Della Corte Claudio, nato a Canino il 29 novembre 1937 . » 70 »
476. De Lellis Adriano, nato a Loreto Aprutino il 14 ottobre 1939 . » 70 »
477. De Luca Ermanno, nato ad Agugliano il 2 novembre 1927 . » 70 »
478. de Marco Giulio, nato a Napoli il 5 luglio 1925 . » 70 »
479. De Novellis Michelangelo, nato a Miglionico il 25 dicembre 1930 . » 70 »
480. di Caporiacco Federico, nato a Udine il 27 marzo 1928 » 70 »
481. Didio Antonio, nato a Mesagne il 14 ottobre 1933 » 70 »
482. Di Fiore Michele, nato a Villa S. Maria il 6 agosto 1931 . » 70 »
483. Di Nepi Walter, nato a Roma il 26 febbraio 1920 » 70 »
484. Esposito Vladimiro, nato a Pomigliano d'Arco il 21 giugno 1938 . » 70 »
485. Fabbrocini Vittorio, nato a Terzigno il 13 settembre 1930 » 70 »
486. Fabri Sandro, nato a Roma il 4 dicembre 1936 » 70 »
487. Fanti Enrico, nato a Parma il 26 marzo 1925 » 70 »
488. Fedeli Giuseppe Antonio, nato a Milano il 16 ottobre 1938 . » 70 »
489. Federico Pasquale, nato a Torre Annunziata - Sez. Bosco Tre Case il 2 marzo 1939 » 70 »
490. Ferraro Francesco, nato a Napoli il 10 ottobre 1931 » 70 »
491. Ferri Felice, nato a Pavia il 1° aprile 1939 » 70 »
492. Fervido Luigi, nato a Pollena Trocchia il 14 febbraio 1931 . » 70 »
493. Figus Efisio, nato a Oristano il 14 dicembre 1929 . » 70 »
494. Filosa Luigi, nato a Pollena Trocchia il 19 giugno 1932 . » 70 »
495. Fiorio Francesco, nato a Rende il 2 aprile 1934 . » 70 »
496. Fontana Antonio, nato a Milano il 6 marzo 1939 . . . » 70 »
497. Forte Luigi, nato a Sesto Campano (Isernia) il 4 luglio 1932 . » 70 »
498. Francalanza Cesare, nato a Catania il 25 agosto 1936 » 70 »
499. Fronterotta Giorgio, nato a Roma il 10 dicembre 1928 . . » 70 »
500. Gallesio Maria Teresa, nata a Benevagienna (Cuneo) il 1° novembre 1940 . » 70 »
501. Gasperi Massimo, nato a Roma il 1° febbraio 1936 . » 70 »
502. Gatto Bernardo Vincenzo, nato a Ceccano (Frosinone) il 28 settembre 1937 . » 70 »
503. Geminiani Gian Domenico, nato a Faenza (Ravenna) il 13 novembre 1937 . » 70 »
504. Giannattasio Filippo, nato a Giffoni sei Casali (Salerno) il 1° febbraio 1930 . » 70 »
505. Giusti Giovanni, nato a Formigine (Modena) il 18 marzo 1931 . » 70 »
506. Gravina Saverio, nato ad Enna il 5 giugno 1928 . » 70 »
507. Grosso Federico, nato a Busto Garolfo (Milano) il 19 novembre 1939 . » 70 »
508. Iezzi Biase Giovanni, nato ad Abbateggio (Pescara) il 3 febbraio 1935 . » 70 »
509. Improta Mario, nato a Napoli il 27 ottobre 1936 » 70 »
510. Innamorati Fulvio, nato a Pescara l'8 ottobre 1922 . . . » 70 »
511. Lanni Nazzareno, nato a Benevento il 2 maggio 1933 punti 70 su 100
512. Lentini Sebastiano, nato a Floridia (Siracusa) il 10 agosto 1928 . » 70 »
513. Levantino Bartolomeo, nato a Palermo il 22 gennaio 1936 . » 70 »
514. Lombardi Gianfranco, nato a S. Cipriano Po (Pavia) il 14 maggio 1938 . » 70 »
515. Loni Giorgio, nato a Castagneto Carducci (Livorno) l'11 novembre 1931 » 70 »
516. Luani Giuseppe, nato a Sabbioneta (Mantova) il 19 settembre 1933 . » 70 »
517. Lucugnano Mario, nato a Napoli il 15 novembre 1920 » 70 »
518. Lusena Sergio, nato a Milano il 12 febbraio 1939 » 70 »
519. Maffini Sergio, nato a Besenzone (Piacenza) il 27 dicembre 1931 » 70 »
520. Mahlknecht Riccardo, nato a Nova Ponente (Bolzano) il 14 maggio 1937 . » 70 »
521. Maiorano Giuseppe, nato a Bari il 31 marzo 1938 » 70 »
522. Malandrini Mario, nato a Colle d'Elsa (Siena) il 14 marzo 1925 . » 70 » » 70 »
523. Manfredi Mariano, nato a Cosenza il 7 maggio 1937 » 70 »
524. Manieri Luigi, nato a Milano il 22 maggio 1931 . » 70 »
525. Marchetti Alessio, nato a Pievebovigliana (Macerata) il 24 novembre 1934 » 70 »
526. Martinelli Giuseppe, nato a Napoli l'11 maggio 1936 . » 70 »
527. Martinez Romano, nato a Verona il 21 gennaio 1934 . » 70 »
528. Marugo Mario, nato a Genova il 3 dicembre 1938 . » 70 »
529. Melara Dante, nato a Mantova l'11 giugno 1937 . » 70 »
530. Meraviglia Armando, nato a Legnano (Milano) il 21 luglio 1937 . . » 70 »
531. Mollica Giuseppe, nato a Cosenza il 24 novembre 1930 » 70 »
532. Monaco Fabrizio, nato a Roma il 24 marzo 1942 . » 70 »
533. Monaco Michele, nato a Cerignola (Foggia) il 20 dicembre 1936 . » 70 »
534. Mora Achille, nato a Gavardo (Brescia) il 4 gennaio 1934 . » 70 »
535. Mussini Cirillo, nato a Sassuolo (Modena) il 17 marzo 1936 . . » 70 »
536. Narduzzo Giancarlo, nato a Farra di Soligo (Treviso) il 6 agosto 1938 . » 70 »
537. Nazziconi Primo, nato a Trasacco (L'Aquila) il 13 settembre 1924 . » 70 »
538. Orlandini Marcello, nato ad Ancona il 10 maggio 1929 . . » 70 »
539. Ottaviano Ignazio, nato a Ragusa il 22 maggio 1941 » 70 »
540. Paolucci Marco, nato a Roma il 3 dicembre 1925 . . » 70 »
541. Paone Gabriele, nato a Casalnuovo (Napoli) il 22 luglio 1928 . » 70 »
542. Parente Antonio, nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) il 19 luglio 1931 » 70 »
543. Patanè Pietro Romano, nato a Pantelleria (Trapani) il 21 aprile 1931 . » 70 »
544. Pellegrini Vincenzo, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il 31 luglio 1927 . » 70 »
545. Perer Giorgio, nato a Venezia il 4 dicembre 1923 . » 70 »
546. Pessetti Giuseppe, nato a Napoli l'8 ottobre 1929 . » 10 »
547. Pietrosanti Giovanni, nato a Roma il 18 settembre 1940 » 70 »
548. Pizzaferri Aldo, nato a Traversetolo (Parma) il 15 dicembre 1922 . » 70 »
549. Ponzeveroni Angelo, nato a Sassari il 1° aprile 1937 . . » 70 »
550. Profenna Luigi Maria, nato ad Atessa (Chieti) il 16 novembre 1937 . . » 70 »

551. Puglisi Antonio, nato a Giarre (Catania) il 1° aprile 1939 . . . . . punti 70 su 100
552. Pulliero Giancarlo, nato a Monselice (Padova) il 9 marzo 1937 . . . . » 70 »
553. Ragone Giuseppe, nato ad Altamura (Bari) il 7 luglio 1937 . . . . . » 70 »
554. Ravaioli Primo, nato a Sarsina (Forlì) il 7 gennaio 1922 . . . . . » 70 »
555. Ravanini Giovanni, nato a Novara il 19 gennaio 1927 . . . . » 70 »
556. Rescinito Aldo, nato a Sant'Arsenio (Salerno) il 13 ottobre 1939 . . . . » 70 »
557. Ricchio Salvatore, nato a Cosenza il 3 giugno 1937 . . . . . . » 70 »
558. Rivolta Giuseppa, nata a Mede Lomellina il 29 aprile 1922 . . . . . » 70 »
559. Rizzoli Vittorio, nato a Parma l'8 giugno 1938 . . . . » 70 »
560. Rocca Francesco, nato a Busto Arsizio (Varese) il 2 ottobre 1937 . . . . » 70 »
561. Rosasco Marcello, nato a Genova il 4 novembre 1926 . . . . . . » 70 »
562. Rossi Agostino, nato a Rieti il 1° luglio 1941 . . . . » 70 »
563. Rossi Pierluigi, nato a Tolentino (Macerata) il 13 febbraio 1938 . . . . » 70 »
564. Rotolo Vittorio, nato a Tricesimo (Udine) il 15 gennaio 1934 . . . . » 70 »
565. Ruocco Salvatore, nato a Napoli il 5 agosto 1936 . . . . . . » 70 »
566. Russo Elio, nato a Napoli il 24 novembre 1932 . . . . » 70 »
567. Salomone Franco, nato a Roma l'11 luglio 1925 . . . . » 70 »
568. Sanna Ottavio, nato a Samassi (Cagliari) l'8 gennaio 1932 . . . . » 70 »
569. Saponaro Cosimo, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 29 gennaio 1931 . » 70 »
570. Saurgnani Evenzio, nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 18 ottobre 1923 » 70 »
571. Savastano Angelo, nato a Camerota (Salerno) il 23 settembre 1936 . . . . » 70 »
572. Sbertoli Carlo, nato a Carrara (Massa Carrara) il 30 gennaio 1927 . » 70 »
573. Scarcella Domenico, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 23 febbraio 1919 . » 70 »
574. Schioppa Mario, nato a Napoli il 20 ottobre 1932 . . » 70 »
575. Sclavi Anco Marzio, nato a Serre di Rapolano (Siena) il 4 marzo 1939 . » 70 »
576. Scognamiglio Michele, nato a Napoli il 1° gennaio 1939 . » 70 »
577. Siccardi Luciano, nato a Savona il 22 aprile 1929 . » 70 »
578. Soverini Achille, nato a Minerbio (Bologna) il 21 gennaio 1931 . . » 70 »
579. Stabellini Giorgio, nato a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 23 gennaio 1939 » 70 »
580. Strazzullo Gaetano, nato a Firenze il 23 febbraio 1934 . . . . . » 70 »
581. Tobaldin Arnaldo, nato a Rovigo il 9 agosto 1931 . . . . » 70 »
582. Torquati Mario, nato a Roma il 13 giugno 1920 . . . . » 70 »
583. Uslenghi Eugenio, nato a Reggio Calabria il 16 dicembre 1938 . . » 70 »
584. Valentini Nicola, nato a Cerchiara di Calabria (Cosenza) il 29 gennaio 1921 » 70 »
585. Valmachino Vittore Guido, nato a Occimiano (Alessandria) il 4 agosto 1938 . » 70 »
586. Vergani Franco, nato a Milano il 27 settembre 1926 . » 70 »
587. Viale Giuseppe, nato ad Aosta il 4 agosto 1919 . » 70 »
588. Zambaldi Gino, nato a Trento il 19 maggio 1938 . » 10 »
589. Zannino Francesco, nato a Pazzano (Reggio Calabria) il 30 marzo 1933 . . » 70 »
590. Zannoni Giorgio, nato a Roma il 21 luglio 1937 . . . . punti 70 su 100
591. Zanotelli Nicolò, nato a Valdagno (Vicenza) il 3 ottobre 1927 . . . . » 70 »
592. Zazzaretta Cesarina, nata a Il Cairo (Egitto) il 26 aprile 1927 . . . . » 70 »
593. Zilocchi Gianantonio, nato a Moglia (Mantova) il 25 gennaio 1936 . . . » 70 »
594. Zuzzaro Antonio, nato a Foggia il 18 marzo 1938 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1977

Il Ministro: Dal Falco

(9519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del rinvio della data e cambiamento della sede delle prove scritte del concorso interno, per esami, a tre posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, numeri 33-34 del 18-25 agosto 1977 è stata pubblicata la notizia del rinvio della data e del cambiamento della sede in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso interno, per esami, per la nomina a tre posti di direttore di ragioneria di seconda classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1977.

(9645)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di falegname lucidatore in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 24-25 del 10-17 giugno 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 381, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di falegname lucidatore in prova (operaio di 1ª categoria specializzato) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

(9320)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale n. 28-29 dell'8-15 luglio 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 382, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e dell'idoneo del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di autista in prova dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

(9323)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di falegname nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 26-27 del 24 giugno-1° luglio 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 49 Istruzione, foglio n. 380, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, mediante valutazione comparativa dei titoli, ad un posto di falegname (operaio di 3ª categoria, comune) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1976.

(9322)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico ad un posto di carpentiere in legno in prova nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 26-27 del 24 giugno-1° luglio 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 42 Istruzione, foglio n. 16, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di carpentiere in legno in prova (operaio di 1ª categoria specializzato) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1976.

(9321)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAGUSA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ragusa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2832 del 28 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 nei comuni di Pozzallo e di Ragusa, frazione di Marina di Ragusa;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del predetto concorso, che ha completato i propri lavori in data 15 luglio 1977;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria delle candidate di merito, formulata dalla commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969, nei comuni di Pozzallo e Ragusa, frazione Marina di Ragusa, sulla base del punteggio complessivo da ciascuna di esse riportato:

1. Biazzo Salvatrice . . . . punti 53,66
2. Burrafato Ninfa . . . . » 49,31
3. Pappalardo Giuseppa . . . . » 36,68

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei comuni di Pozzallo e Ragusa, nonché, per lo stesso periodo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale.

Ragusa, addì 8 agosto 1977

Il medico provinciale: RANDAZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 2832 del 28 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 nei comuni di Pozzallo e di Ragusa, frazione di Marina di Ragusa;

Visto il proprio precedente decreto n. 3259 di pari data con il quale, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nello stesso concorso;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici del concorso medesimo, sulla base delle preferenze espresse dalle candidate stesse;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le ostetriche sotto indicate sono dichiarate vincitrici del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1969 in provincia di Ragusa, per il posto a fianco di ciascuna indicato:

1) Biazzo Salvatrice, nata a Ragusa il 4 maggio 1922, ivi residente in via Campo, 1: condotta ostetrica di Ragusa, frazione di Marina di Ragusa;

2) Burrafato Ninfa, nata a Messina il 22 luglio 1923, residente a Ragusa, piazza Ospedale Civile n. 1: condotta ostetrica di Pozzallo.

La nomina delle vincitrici avverrà con separato provvedimento da emanarsi dal sindaco di ciascun comune interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei comuni di Pozzallo e Ragusa, nonché, per lo stesso periodo, all'albo dell'ufficio del medico provinciale.

Ragusa, addì 8 agosto 1977

Il medico provinciale: RANDAZZO

(9356)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche

E' indetto pubblico concorso per il conferimento delle farmacie sotto indicate, vacanti di titolare:

Castellavazzo;
Cortina d'Ampezzo (3ª sede);
Farra d'Alpago;
Villabruna di Feltre (5ª sede);
Gosaldo;
Livinallongo;
Mel (1ª sede);
S. Gregorio nelle Alpi;
Sovramonte;
Voltago Agordino.

Termine per la presentazione delle domande: 31 ottobre 1977.

(9157)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Avviso di rettifica

Si informa che a rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 12 agosto 1977, concernente il concorso a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1976, erroneamente è stata indicata come messa a concorso la condotta medica di Migliarino anzichè quella di Voghiera.

(9521)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorso ad un posto di assistente del centro di odontoiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro di odontoiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Acquaviva delle Fonti. (Bari).

(9545)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(9554)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Guastalla (Reggio Emilia).

(9553)

OSPEDALE « PESENTI-FENAROLI » DI ALZANO LOMBARDO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi cliniche, chimiche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi cliniche, chimiche e microbilogiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(9556)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alzano Lombardo (Bergamo).

(9557)

OSPEDALE DEI BAMBINI « S. GIUSEPPE » DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rimini (Forlì).

(9552)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(9550)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(9548)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(9558)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(9559)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(9560)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(9561)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorso ad un posto di assistente pneumotisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumotisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(9555)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro).

(9546)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1977, n. **34.**

Esercizio venatorio nel territorio della regione Emilia-Romagna - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 e abrogazione della legge regionale 19 luglio 1976, n. 31.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 106 *del* 14 *luglio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza, rilasciata a norma delle vigenti leggi dello Stato, a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della Regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, sono così sostituiti:

« L'esercizio venatorio nella regione Emilia-Romagna è consentito con le modalità ed i limiti indicati nel calendario venatorio.

Il calendario venatorio viene approvato dalla giunta regionale, sentiti la consulta regionale sui problemi venatori, i presidenti delle province ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.

Le integrazioni al calendario venatorio regionale per situazioni di interesse locale vengono proposte alla giunta regionale dai comitati provinciali della caccia territorialmente competenti e, se approvate, pubblicate come parte integrante del calendario sopraddetto.

Le proposte sopraddette devono pervenire alla giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno ».

Art. 3.
Fauna protetta

Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura. La detenzione degli stessi è consentita con l'autorizzazione e nei casi previsti dal successivo art. 7.

Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.

Per i cani vaganti vigono le norme indicate nel primo comma dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni.

I cani randagi, dei quali non sia possibile il riconoscimento devono essere catturati. Possono essere abbattuti dagli agenti e dal personale di vigilanza addetto alla gestione degli ambiti protetti e dei territori di caccia autogestita nei territori di rispettiva competenza quando siano pericolosi per le persone.

I cani catturati vengono consegnati al servizio antirabbico del comune territorialmente competente.

Art. 4.
Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio

La specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:

Mammiferi:

Cinghiale, coniglio selvatico, donnola, faina, lepre, puzzola, volpe.

Uccelli:

Le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (*Fulica atra*), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (*Turdus merula*), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, il passero, passera mattugia, passera oltremontana, passera scopaiola, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro-piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (*Sturnus vulgaris*), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1° ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (*Streptopelia turtur*), totani, verdone, voltolino, zigolo nero, zigolo giallo, zigolo muciatto.

Altre specie possono essere tolte dall'elenco sopra riportato con deliberazione del consiglio regionale, sentiti il laboratorio, di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali della caccia.

Art. 5.
Popolamento eccessivo

Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, è tenuto a deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.

I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.

Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.

E' vietato l'uso di bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.

Gli animali catturati, quando non possono essere liberati a scopo di ripopolamento, vengono uccisi e destinati anche al mercato alimentare. L'introito eventuale viene utilizzato per la copertura delle spese sostenute per gli interventi di cui al presente articolo e per la rifusione dei danni subiti dai produttori agricoli.

Art. 6.
Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite.

Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 5 — esclusa la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice — avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale della caccia, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

Art. 7.
Autorizzazione a detenere selvaggina protetta

La detenzione della selvaggina che per l'art. 3 della presente legge è protetta agli effetti dell'esercizio venatorio, è consentita soltanto a chi abbia ottenuto il permesso scritto dal comitato provinciale della caccia.

L'autorizzazione di cui al comma primo viene concessa per motivi di studio o di tutela temporanea agli istituti zoopro-

filattici e agli istituti universitari di patologia animale, nonchè ai titolari delle stazioni ornitologiche o simili istituzioni, riconosciute con deliberazione della giunta regionale.

Sono esenti dall'autorizzazione di cui al primo comma le specie esotiche importate per essere conservate in cattività presso giardini zoologici.

CALENDARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO CONTROLLATO DELLA CACCIA

Art. 8.

Stagione venatoria

Il cacciatore ha la facoltà di esercizio venatorio nei termini di tempo indicati dalle leggi dello Stato, fino a settanta giornate complessive.

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria indicata nell'art. 4 della presente legge avviene in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.

L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale avviene in forma vagante e con l'uso di non più di due cani per cacciatore.

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria è consentito dalla prima domenica compresa nella stagione venatoria prevista dalle leggi dello Stato.

L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale è consentito dalla terza domenica di settembre sino al termine indicato dalle leggi dello Stato.

Dalla terza domenica di settembre e fino al 31 marzo l'esercizio venatorio è consentito in due giornate a scelta su cinque per ogni settimana.

Le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana sono escluse dall'esercizio venatorio.

Nei periodi fra il 1° ottobre ed il 30 novembre e fra il 15 febbraio ed il 31 marzo la giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle cinque giornate per settimana.

La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina allo scopo di consentire il pieno sviluppo fisico oppure per altri motivi di ordine tecnico.

La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può decidere l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la Regione.

L'esercizio venatorio, fino alla terza domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitato nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.

Successivamente alla chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, su proposta dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio, la giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio in forma vagante, nelle paludi, nelle valli sommerse e negli stagni sia artificiali che naturali, nelle risaie, nei corsi d'acqua e nei bacini idrici entro i 25 metri dalla battigia, nonchè nelle località espressamente indicate dal calendario venatorio, ad una o più delle specie sopra elencate.

La giunta regionale successivamente alla data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia competenti per territorio, può vietare l'esercizio venatorio in località delimitate, per motivi di pubblico interesse ed a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Art. 9.

Giornata venatoria

L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nelle zone umide ha inizio un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto. L'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale ed alla selvaggina migratoria nelle terre ferme inizia alla levata del sole e termina al tramonto.

In caso di effettive e comprovate necessità, la giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare, può, con il calendario venatorio, ridurre la durata venatoria in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più delle specie di selvaggina ammesse all'esercizio venatorio.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche un'ora prima degli orari sopraddetti ed il ritiro può avvenire sino ad un'ora dopo.

Art. 10.

Carniere massimo

Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie:

lepre, starna, fagiano, pernice rossa, coturnice, colino della Virginia, coniglio selvatico.

Per la lepre, il limite massimo giornaliero è di un capo.

E' ammessa l'uccisione di un cinghiale per stagione venatoria.

Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere per ogni giornata più di dieci palmipedi e dieci folaghe. Delle altre specie di volatili migratori ed erratici il limite massimo è di venticinque capi complessivi. Comunque, il totale dei capi abbattuti in ciascuna giornata non può superare i venticinque capi. Per il colombaccio e la beccaccia il limite massimo è di cinque capi. Per lo storno ed il passero non vigono limitazioni di carniere.

La giunta regionale, su proposta di uno o più comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.

Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.

Art. 11.

Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia

Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria da abbattere di cui all'art. 10 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia-Romagna.

Art. 12.

Addestramento dei cani

Per tutto il territorio di caccia, riserve comprese, l'addestramento dei cani può essere consentito dall'ottavo giorno precedente la data prevista dalla legge dello Stato per l'inizio dell'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria e termina con l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale, da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del tramonto, negli orari indicati con il calendario venatorio.

L'addestramento è vietato nelle domeniche del mese di agosto e nella prima domenica di settembre quando in dette giornate è consentito l'esercizio venatorio a norma del precedente art. 8.

Negli altri periodi l'addestramento e le prove dei cani sono consentite solamente secondo le norme e nelle località indicate dagli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 21 gennaio 1974, numero 5.

E' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di silenzio venatorio.

L'addestramento ha luogo nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenendo conto della esigenza di tutela delle coltivazioni agricole di cui al successivo art. 25 ed è consentito un'ora dopo la levata del sole fino a un'ora prima del tramonto.

Art. 13.

Pubblicazione del calendario venatorio

I comitati provinciali della caccia — nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva — diffondono il calendario venatorio regionale mediante manifesto.

Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei terreni di caccia autogestita.

Il dipartimento regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.

Art. 14.

Gestione tecnica della caccia controllata

Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.

Art. 15.

Zone di rifugio in territorio di caccia controllata

Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quanto siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Art. 16.

Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia-Romagna

I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio nel territorio dell'Emilia-Romagna devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione tramite i comitati provinciali della caccia.

Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero e deve essere esibito dietro semplice richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.

Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.

Il cacciatore residente in Emilia-Romagna richiede il tesserino di cui al primo comma al comitato provinciale della caccia direttamente o per delega tramite l'associazione venatoria cui aderisce.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna, salvo il caso previsto dal successivo comma nono del presente articolo, possono richiedere il tesserino alla regione Emilia-Romagna, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.

Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:

a partire dalla data di apertura dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;

per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia-Romagna.

I cacciatori non residenti in Emilia-Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.

In caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, la validità del tesserino sopraddetto viene estesa al territorio delle regioni partecipanti all'accordo medesimo e secondo le modalità indicate dalla giunta regionale.

Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza — quando richiesto — dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia-Romagna.

Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia-Romagna.

Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute efficaci, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia-Romagna.

Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia-Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.

L'introito dei tesserini rilasciati a cacciatori non residenti viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, ed a miglioramenti colturali destinati all'alimentazione della selvaggina nelle bandite, nelle oasi e nelle zone di ripopolamento, ad indagini di interesse tecnico nella materia della caccia, alla educazione faunistica e venatoria ed al rimborso dei danni arrecati all'agricoltura.

I versamenti dei cacciatori non residenti, di cui al precedente comma, vengono effettuati sull'apposito conto corrente istituito dalla regione Emilia-Romagna a seguito della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41, che assume pertanto la seguente intestazione: regione Emilia-Romagna, servizio caccia e pesca.

Art. 17.

Caratteristiche del tesserino

Il tesserino dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) le giornate di caccia;

b) il numero dei capi che possono essere abbattuti;

c) l'eventuale deposito della selvaggina abbattuta;

d) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni e l'eventuale validità interregionale.

Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore di segnare mediante distacco del tagliando o altra forma indicata sul calendario, prima dell'inizio dell'esercizio venatorio, la giornata di caccia prescelta. Dovrà inoltre consentire di segnare, mediante perforazione evidente o altra forma indicata sul calendario venatorio, ogni capo delle specie di selvaggina delle quali è consentito l'abbattimento in numero fino a dieci, appena abbattuto.

Il tesserino dovrà essere ugualmente segnato nel modo anzidetto quando il cacciatore effettua il deposito dei capi di selvaggina morta.

In caso di deterioramento involontario o smarrimento del tesserino, il titolare per ottenere il duplicato, deve rivolgersi alla provincia di residenza, dimostrando di aver proceduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alle autorità di pubblica sicurezza.

Il tesserino rilasciato in sostituzione di altro smarrito o deteriorato ha validità per un numero di giornate pari alle 70 consentite diminuite di tante giornate quante il cacciatore avrebbe potuto svolgere sino alla data della richiesta del duplicato.

TUTELA DELLA SELVAGGINA

Art. 18.

Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina

E' fatto divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della Regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza il permesso scritto del comitato provinciale della caccia competente per territorio.

Chi raccoglie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria o all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.

La detenzione di uccelli migratori da richiamo per uso venatorio è ammessa per le specie indicate all'art. 4 della presente legge ed è autorizzata quando il cacciatore ha provveduto alla denuncia degli stessi al comitato provinciale della caccia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei limiti indicati dall'apposito regolamento regionale.

Le infrazioni alle norme del presente articolo sono punite con sanzioni amministrative di L. 5.000 per capo.

Art. 19.

Per la salvaguardia dei nidi

Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia-Romagna utilizza, per l'anno 1977, la somma di L. 25.000.000 appositamente prevista al cap. 15240 del bilancio preventivo per l'esercizio 1977 « Compenso a conduttori e lavoratori agricoli per la salvaguardia e l'integrità dei nidi e per favorire il completamento del ciclo naturale dei selvatici », che verrà assegnata tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e con il concorso della competente commissione consiliare.

Art. 20.

Ripopolamento di selvaggina

Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di produzione e protezione nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita devono essere

effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole. Devono inoltre essere assoggettate al controllo del veterinario provinciale e condotto territorialmente competente, che certifica sullo stato sanitario degli animali, salvo il caso indicato al primo comma del seguente art. 21.

Le immissioni di selvaggina autoctone devono essere autorizzate preventivamente dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta delle vocazioni faunistiche.

Le immissioni effettuate in violazione del secondo comma del presente articolo sono punite mediante sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Le immissioni di selvaggina non autoctona devono essere autorizzate dalla giunta regionale.

Le immissioni di selvaggina non autoctona effettuate in violazione del precedente comma quarto sono punite mediante sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

Le immissioni effettuate senza i prescritti controlli sanitari previsti nel presente e nel successivo art. 21, sono punite mediante sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000.

Per dette infrazioni, quando il contravventore è titolare di una licenza di caccia, viene comminata la sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata da quattro a dodici mesi.

Art. 21.

Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento

La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata deve essere soggetta a preventivo controllo del veterinario condotto territorialmente competente, al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.

Tutta la selvaggina acquistata all'estero deve essere assoggettata a preventivo controllo dei veterinari provinciali o condotti, prima di essere liberata nelle località da ripopolare.

La selvaggina rinvenuta in campagna, morta od in stato fisico anormale deve essere consegnata all'autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti nonché il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d'intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.

Delle situazioni rilevate e delle decisioni assunte, il comitato provinciale della caccia deve dare tempestiva comunicazione al dipartimento regionale competente.

Art. 22.

Divieto di cattura e d'uso di volatili per il tiro a volo

Nella regione Emilia-Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.

Art. 23.

Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio

E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, terzo comma, del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli articoli 28, 32, 33, 35, 37 del sopracitato testo unico delle leggi sulla caccia.

Art. 24.

Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali

In tutto il territorio dell'Emilia-Romagna è vietato:

1) ogni forma di esercizio venatorio, anche da appostamenti fissi o temporanei preventivamente autorizzati, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve;

2) ogni forma di esercizio venatorio ai palmipedi e trampolieri, anche da appostamenti fissi o temporanei precedentemente autorizzati, quando lo specchio d'acqua naturale o artificiale, i corsi d'acqua, le paludi e le valli sono totalmente o nella maggior parte coperti di ghiaccio;

3) ogni forma di esercizio venatorio nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;

4) ogni forma di esercizio venatorio per una fascia di mille metri intorno ai boschi ed ai terreni che vengono colpiti da incendi.

Art. 25.

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento

E' vietata a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.

A titolo esemplificativo, sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee e foraggere da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, della ripresa della vegetazione alla terza domenica di settembre.

E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.

L'esercizio venatorio in detti terreni durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli articoli 30 e 79 del testo unico delle leggi sulla caccia e dell'art. 30 della presente legge regionale.

E' fatto divieto di sparo a meno di metri 150 dal bestiame a pascolo e nei recinti entro i quali il bestiame è tenuto. Della messa in funzione di detti recinti il conduttore deve dare comunicazione al comitato provinciale della caccia territorialmente competente entro il 30 giugno di ogni anno, oppure prima dell'inizio dell'attività di pascolo. Il comitato, al fine di impedire abusi alle leggi venatorie, valuta la congruità della estensione impegnata tenendo conto che la presenza media del bestiame a pascolo deve essere di tre capi per ettaro. Quando il recinto corrisponde ai requisiti sopraddetti, il conduttore può segnalare la presenza del bestiame con apposite tabelle avente la scritta « Bestiame a pascolo - Divieto di sparo », esenti da tributi regionali.

Il cane deve essere condottò dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo non sia disturbato e danneggiato.

Art. 26.

Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi

Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio. Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 15 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.

Art. 27.

Divieto d'uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte

Su tutto il territorio della Regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa o altri gas compressi e delle armi corte.

L'uso della carabina Flobert può essere autorizzato dal comitato provinciale della caccia in appostamento fisso o temporaneo.

E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata.

L'uso della carabina a munizione spezzata, della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito al personale delle amministrazioni provinciali addetto alla vigilanza venatoria, agli organizzatori dei territori di caccia autogestita di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, oppure ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia, in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.

La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi primo e secondo.

ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Art. 28.

Appostamenti di caccia fissi e temporanei

Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.

Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi.

Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno. Il cacciatore è tenuto a rimuovere l'appostamento al termine della giornata venatoria, salvo diversa disposizione del proprietario o del conduttore del terreno.

In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.

Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di metri 100 dal capanno principale.

E' vietata l'apposizione di « tabelle », per la delimitazione della « zona di rispetto ».

Per motivi di sicurezza l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni è obbligatoria.

I cartelli dovranno recare la dicitura « appostamento fisso di caccia » di dimensioni non inferiori a cm 30 × 25.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di metri 150 da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.

Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Il comitato provinciale della caccia stabilisce inoltre, al fine di salvaguardare la selvaggina negli ambiti di produzione e protezione, le distanze che devono intercorrere tra il capanno principale di ogni appostamento fisso o fra l'appostamento temporaneo ed il confine degli ambiti sopraddetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5.

Delle decisioni assunte il comitato provinciale della caccia deve dare tempestiva comunicazione al dipartimento regionale competente.

Art. 29.

Autorizzazione degli appostamenti fissi

Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.

Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dell'esercizio venatorio.

L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.

Il titolare può richiedere che nell'autorizzazione di cui al precedente comma vengano indicati i nomi di uno o più sostituti che lo rappresentino quando assente.

Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altri tre cacciatori. Nell'appostamento fisso non possono comunque essere presenti più di quattro cacciatori.

Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell'ambito regionale.

Il comitato provinciale della caccia delibera le modalità della presentazione delle domande di appostamento fisso. Il comitato stesso deve dare comunicazione scritta della decisione assunta in merito alla richiesta presentata entro il 30 luglio.

L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 30.

Ritiro del tesserino di caccia controllata

Per le infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia vengono comminate, a norma del successivo art. 31, le seguenti sanzioni amministrative:

A) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata per un periodo sino a due mesi da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in addestramento durante il periodo consentito;

2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di caccia aperta;

3) detenzione non autorizzata di selvaggina;

4) cani trovati a vagare nelle campagne.

B) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata da due mesi a sei mesi, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) addestramento del cane in località, in periodi e giornate non consentite;

2) mancata segnatura sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta o depositata;

3) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di divieto;

4) esercizio venatorio con pasture artificiali;

5) esercizio venatorio in appostamento fisso senza autorizzazione;

6) mancato ripristino dell'ambiente modificato per l'esercizio di un appostamento temporaneo.

C) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino da quattro a dodici mesi di caccia controllata, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;

2) uccisione di selvaggina oltre il numero di capi stabiliti;

3) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;

4) esercizio venatorio abusivo in riserva di caccia;

5) mancata segnatura nel tesserino della giornata venatoria;

6) uccisione di selvaggina per la quale non vige autorizzazione di esercizio venatorio in Emilia-Romagna;

7) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a tre, compresi gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;

8) manomissione, falsificazione ed alterazione del tesserino;

9) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento, da bandite di caccia, da zone di rifugio istituite a norma dell'articolo 15 della presente legge nonchè dalle riserve di caccia;

10) caccia, anche da appostamento, su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d'acqua totalmente o per la maggior parte coperti di ghiaccio, nonché su terreni sommersi dalle acque per fatti alluvionali oppure intorno a boschi o terreni colpiti da incendi e nelle relative fasce di rispetto previste dalla presente legge;

11) danneggiamento, in esercizio di caccia alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;

12) porto di armi cariche in località dove non è consentito l'esercizio venatorio.

D) Ritiro, o ritardata concessione del tesserino da sei a diciotto mesi di caccia controllata da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:

1) uso di armi, mezzi e reti vietate;

2) esercizio venatorio comunque effettuato negli ambiti di produzione e protezione di cui all'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5, nei parchi e luoghi a destinazione pubblica indicati negli articoli 28 e 31 del testo unico delle leggi sulla caccia nonchè nelle zone di rifugio istituite a norma dell'art. 15 della presente legge e dell'art. 30 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;

3) esercizio venatorio oltre l'orario prescritto o in ore notturne con o senza fonti luminose;

4) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione anche a norma dell'art. 11 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5;

5) esercizio venatorio senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino di caccia controllata;

6) detenzione abusiva del tesserino di caccia controllata;

7) esercizio venatorio in stagione di caccia chiusa.

E) In caso di recidiva infraquinquennale vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo e per la infrazione di categoria *D*) la sanzione viene raddoppiata.

Gli agenti possono procedere al ritiro del tesserino per la caccia controllata quando ciò è necessario per la dimostrazione dell'infrazione commessa.

Art. 31.

Danno faunistico

L'uccisione o la cattura illegittime di selvaggina sono punite, oltre che con le sanzioni previste dagli articoli 18 e 30, con la rifusione del danno faunistico arrecato, nel seguente modo:

Lepre, L. 150.000; starna o pernice rossa, L. 50.000; fagiano, L. 25.000.

Specie stanziali non consentite all'esercizio venatorio, da L. 100.000 a L. 500.000 al capo ed ungulati da L. 500.000 a lire 2.000.000 al capo, da valutarsi, a giudizio della commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

Acquatici e trampolieri consentiti, L. 30.000 al capo.

Altre specie migratorie: da L. 5.000 a L. 30.000 al capo se consentite e da L. 30.000 a L. 500.000 al capo se non consentite; in entrambi i casi da valutarsi a giudizio della predetta commissione.

Qualora si tratti di specie particolarmente rare (aquile, avvoltoi, falco pellegrino e lanario, falco pescatore, gufo reale, cigno, cicogna, gru, fenicottero e otarda), il danno faunistico viene valutato da L. 500.000 elevabili a L. 2.000.000.

L'importo delle sanzioni amministrative sopraddette viene introitato dalla Regione e destinato per gli scopi di cui alla legge 2 settembre 1976, n. 41.

Art. 32.

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative di cui ai precedenti articoli 18, 20, 30 e 31 sono comminate dal presidente della giunta provinciale secondo la procedura prevista dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 41.

Il provvedimento viene notificato all'interessato e, nel caso che l'infrazione rilevata sia stata commessa da cacciatore non residente nel territorio della provincia, viene trasmesso alla Regione di residenza, nonchè trascritto nell'apposito schedario.

Nel caso che il cacciatore non provveda a riconsegnare il tesserino della caccia controllata nei termini indicati dal provvedimento di cui al precedente secondo comma, il presidente può comminare il raddoppio della sanzione.

Art. 33.

Cumulo delle sanzioni

Le sanzioni amministrative, pecuniarie e non irrogate per infrazioni alle disposizioni della presente legge si aggiungono a quelle previste in materia, dalle vigenti leggi dello Stato.

Art. 34.

Sospensiva e pubblicità del provvedimento

Le sanzioni vengono comminate tenendo conto della gravità della infrazione, delle infrazioni eventualmente commesse in precedenza e dell'età del trasgressore.

Nei casi delle infrazioni previste alla lettera *A*) del precedente art. 30, al trasgressore che a partire dall'entrata in vigore della presente legge non abbia riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla caccia, l'applicazione della sanzione è sospesa per tre anni, a condizione che egli non commetta altre infrazioni prima dello scadere di detto periodo.

Art. 35.

Norme applicative

Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.

Art. 36.

Delega alle province

Vengono delegate le province, che vi provvedono con apposite delibere consiliari, le seguenti funzioni amministrative previste dalla legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5:

istituzione, modificazione e revoca delle oasi di protezione (articoli 17 e 18 della legge regionale sopra citata);

delimitazione, modificazione e revoca dei territori regionali di caccia autogestita (art. 25 della legge regionale sopra citata);

delimitazione delle zone di rifugio (art. 30, punto 5, della legge regionale sopra citata).

I pareri di competenza della consulta regionale sui problemi venatori attinenti le funzioni sopraindicate vengono espressi dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Le deliberazioni di istituzione, modificazione e revoca degli ambiti di protezione e produzione vengono trasmessi al dipartimento regionale competente.

Art. 37.

La legge regionale 19 luglio 1976, n. 31, è abrogata e la materia viene regolata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 luglio 1977

CAVINA

(8448)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100772460)